

**REVISTA SEMESTRAL DE
DIREITO EMPRESARIAL**

Nº 20

Publicação do Departamento de Direito Comercial e do Trabalho
da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Rio de Janeiro
janeiro / junho de 2017

Publicação do Departamento de Direito Comercial e do Trabalho da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Prof. Alexandre Ferreira de Assumpção Alves, Prof. Eduardo Henrique Raymundo Von Adamovich, Prof. Eduardo Takemi Dutra dos Santos Kataoka, Prof. Enzo Baiocchi, Prof. Ivan Garcia, Prof. João Batista Berthier Leite Soares, Prof. José Carlos Vaz e Dias, Prof. José Gabriel Assis de Almeida, Prof. Leonardo da Silva Sant'Anna, Prof. Marcelo Leonardo Tavares, Prof. Mauricio Moreira Menezes, Prof. Rodrigo Lychowski e Prof. Sérgio Campinho).

Editores: Sérgio Campinho e Mauricio Moreira Menezes.

Conselho Editorial: Alexandre Ferreira de Assumpção Alves (UERJ), António José Avelãs Nunes (Universidade de Coimbra), Carmem Tibúrcio (UERJ), Fábio Ulhoa Coelho (PUC-SP), Jean E. Kalicki (Georgetown University Law School), John H. Rooney Jr. (University of Miami Law School), Jorge Manuel Coutinho de Abreu (Universidade de Coimbra), José de Oliveira Ascensão (Universidade Clássica de Lisboa), Luiz Edson Fachin (UFPR), Marie-Hélène Bon (Université des Sciences Sociales de Toulouse), Paulo Fernando Campos Salles de Toledo (USP), Peter-Christian Müller-Graff (Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg) e Werner Ebke (Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg).

Conselho Executivo: Carlos Martins Neto, Enzo Baiocchi, Leonardo da Silva Sant'Anna, Mariana Campinho, Mariana Pinto, Nicholas Furlan Di Biase e Viviane Perez.

Pareceristas Deste Número: Adem Bafti (UNIVAP), Caroline da Rosa Pinheiro (UFJF), José Gabriel Assis de Almeida (UERJ), Milena Donato Oliva (UERJ), Samuel Max Gabbay (IFRJ) e Tula Wesendonck (UFRGS).

PATROCINADORES:

**CAMPINHO**
ADVOGADOS

**MOREIRA MENEZES . MARTINS**
ADVOGADOS

ISSN 1983-5264

CIP-Brasil. Catalogação-na-fonte
Sindicato Nacional dos Editores de Livros, RJ.

Revista semestral de direito empresarial. — nº 20 (janeiro/junho 2017)
. — Rio de Janeiro: Processo, 2007-.

v.

UERJ
Campinho Advogados
Moreira Menezes, Martins, Advogados

Semestral

1. Direito — Periódicos brasileiros e estrangeiros.

94-1416.

CDU — 236(104)

* Publicada no segundo semestre de 2018.

L'IMPRESA AGRICOLA TRA DIRITTO AGROALIMENTARE E DIRITTO COMMERCIALE¹

THE AGRARIAN UNDERTAKING BETWEEN AGRO-FOOD LAW AND COMMERCIAL LAW

Monica Cossu

Sommario: Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ha rinnovato profondamente sia la fattispecie che la disciplina dell'impresa agricola italiana, modificando radicalmente l'art. 2135 del codice civile. Questa riforma si accompagna tra l'altro a due decreti che hanno riformato l'impresa forestale (decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227) e l'impresa ittica (decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226). Il risultato di questa riforma è che tutti i tipi di coltivazione agricola e di allevamento, incluse le colture industriali, sono state classificate come attività agricole, anche se non si sviluppano sul fondo agricolo. Qualunque attività di coltivazione, dunque, è classificata come attività agricola anche qualora una sola fase del ciclo produttivo si svolga sul fondo agricolo. Dal punto di vista del rapporto e della reciproca distinzione tra impresa agricola e impresa commerciale le conseguenze sono dirompenti. Il dogma stesso per cui l'impresa agricola è esentata dall'applicazione dello statuto dell'imprenditore commerciale viene messo in discussione. Inoltre, il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, ha esteso la disciplina dell'impresa agricola all'im-

¹ Artigo recebido em 14.08.2018 e aceito em 14.12.2018. Trata-se de republicação de artigo originalmente publicado na RSDE nº 18 (janeiro/junho de 2016), por solicitação da Autora.

presa di pesca, cosicchè l'imprenditore ittico é parificato all'imprenditore agricolo, e più esattamente a un tipo di allevatore.

Parole chiave: Impresa agricola. Diritto agrario. Diritto commerciale. Impresa forestale. Impresa ittica. Ciclo biologico. Attività connesse.

Abstract: The Legislative Decree no. 228, of 18 May 2001, has profoundly renewed both the model and the rules on the Italian agrarian undertaking, radically modifying article 2135 of the Civil Code. This reform has been accompanied, *inter alia*, by two decrees which have reformed the *forestry undertaking* (Legislative Decree no. 227, of 18 May 2001) and the *fishing undertaking* (Legislative Decree no. 226, of 18 May 2001). As a result of this reform, all kinds of cultivation and farming activities, including industrial crops, are now classified as agrarian activities, even if they aren't being grown on the agricultural fund and if only one stage of the production cycle takes place over the land. In terms of the relationship and reciprocal distinction between agricultural enterprise and commercial enterprise the consequences are disruptive. The same *dogma* of the exemption of the agricultural undertaking from the special statute of the commercial enterprise is at issue. Moreover, the Legislative Decree 9 gennaio 2012, n. 4, has extended the legal rules on agrarian undertaking to the fishing undertaking, so that the fish entrepreneur has been parified to the agrarian entrepreneur, and more precisely to a kind of farmer (fish-farmer).

Keywords: Agrarian undertaking. Agri-food law. Commercial law. Forestry undertaking. Fishing undertaking. Biological cycle. Agricultural-related activities.

Indice: 1. Introduzione: la riforma del 2001 e lo *status quo ante*. 2. Le attività agricole principali nel nuovo articolo 2135 cod. civ. 2.1. L'impresa ittica e l'impresa forestale. 2.2. Conclusioni sulla validità del c.d. criterio agrobiologico di classificazione delle attività agricole. 3. Le attività agricole per connessione. 4. Dila-

tazione della fattispecie “impresa agricola” e suoi rapporti con l’impresa commerciale e il relativo statuto. 5. Conclusioni *de jure condito* e *de jure condendo*.

1. Introduzione: la riforma del 2001 e lo *status quo ante*.

È noto che la fattispecie “impresa agricola” di cui all’art. 2135 cod. civ. appariva, già alla vigilia della riforma che ci accingiamo brevemente ad esaminare, fortemente “dilatata” da interventi di leggi speciali che si erano stratificate nel corso del tempo anche in ragione di una crescente convergenza dell’impresa agraria, comunitaria ed europea così come nazionale, verso un’economia di mercato.²

Il primo elemento “erosivo”, ma anche evolutivo, della nozione codicistica fu rappresentato dalla l. 3 maggio 1971, n. 419, sulla disciplina del commercio delle uova,³ riguardo alla quale la giurispru-

2 BONFANTE, Guido; COTTINO, Gastone. L'imprenditore. In: BONFANTE, Guido; COTTINO. *Trattato di diritto commerciale*. Padova: Cedam, 2001, v. I, p. 473: “[...] la spinta ad accantonare la centralità dell'elemento fondiario nella produzione agricola è sembrata sempre più forte e quasi irresistibile a misura che si sono accentuati i ritmi delle trasformazioni tecnologiche, che l'impresa ha perfezionato i meccanismi di penetrazione sul mercato e che si sono diffuse nuove forme di attività collaterali e complementari a quella dell'imprenditore agricolo, quali le imprese di servizi (da quelle di organizzazione e assistenza tecnica alla produzione, a quelle di costruzione di strade e canali o di acquisto collettivo di macchine [...]). Considerazioni analoghe anche in COSTATO, Luigi. L'imprenditore agricolo e il mercato. *Rivista di Diritto Agrario*, Milano, fascicolo I, 2001, p. 131 et seq. e spec. p. 142, dove si segnala lo spostamento del baricentro dell'azienda agricola dalla produzione alla vendita e la sua multifunzionalità. Sull'impatto del diritto comunitario in punto di “commercializzazione” dell'impresa agricola v. anche COSTATO, Luigi, *Note introduttive*, in *I tre “decreti orientamento”: della pesca e acquacoltura, forestale e agricolo. Commentario sistematico*. In: _____. *Nuove leggi civili commentate*. 2001, p. 668 et seq. Quanto, in particolare, al coinvolgimento del settore agricolo nel più ampio e generale processo di globalizzazione dei mercati v. ADORNATO, Francesco. I decreti legislativi di “orientamento” in agricoltura e il sistema del diritto agrario globale. In: CARPINO, Brunetto. *Scritti in onore di Giovanni Galloni*. Roma: Tellus, 2002, v. I, p. 6 et seq.

3 V. l’art. 2 della legge, secondo cui “i titolari di imprese avicole, singoli o associati, che dedichino direttamente e abitualmente, in modo prevalente, la propria attività o quella dei

denza immediatamente segnalò che aveva l'effetto di parificare l'avicoltore all'imprenditore agricolo.⁴ Successivamente la l. 5 dicembre 1985, n. 730, stabilì l'agrarietà delle attività agrituristiche,⁵ mentre la l. 5 febbraio 1992, n. 102, definì agricola l'acquacoltura,⁶ in tal modo dirimendo un contrasto nell'ambito del quale la giurisprudenza si era attestata, prevalentemente, su posizioni contrarie al riconoscimento della natura agricola all'attività in questione;⁷ ancora, la l. 23 agosto 1993, n. 349, riconobbe natura agraria alle attività cinotecniche, ossia di allevamento, selezione e addestramento di razze canine.⁸

Da ultimo, la l. 27 luglio 1999, n. 268, anche nota come “legge sulle strade del vino”, incluse fra le attività agrituristiche la mescita del vino.⁹

propri familiari all'allevamento delle specie avicole, sono considerati imprenditori agricoli”. La legge applica i regolamenti CEE nn. 1619/1968 e 95/1969.

4 Così, fra le altre, Cass., 15 maggio 1972, n. 1463, in *Giust. civ.*, 1972, I, p. 1178.

5 Le attività di ricezione ed ospitalità esercitate da imprenditori agricoli sono considerate esse stesse agricole in quanto siano in rapporto di connessione e complementarietà con una delle tre attività principali.

6 L'art. 1 della legge definisce acquacoltura la produzione di proteine animali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo biologico di sviluppo degli organismi acquatici; l'art. 2 precisa che l'attività di acquacoltura si considera a tutti gli effetti quale attività imprenditoriale agricola quando i redditi che ne derivano siano prevalenti rispetto a quelli derivanti da altre attività imprenditoriali non agricole esercitate dal medesimo soggetto. Il comma 2 chiarisce che i soggetti, persone fisiche o giuridiche, singoli o associati, che esercitino l'attività di acquacoltura sono imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 cod. civ. Su questa definizione, che è riferibile sia all'acquacoltura che alle connesse attività di prelievo in quanto svolte in acque dolci o salmastre, intervenne poi l'art. 9 della legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative della normativa in materia agricola e forestale, che modificava l'art. 2, comma 2, legge n. 102, al fine di includervi l'acquacoltura esercitata in acque marine. Si noti che la legge 27 marzo 2001, n. 122, è successiva all'entrata in vigore della legge delega sulla riforma dell'impresa agricola, che è del 5 marzo 2001 (v. *infra*, nt. 11).

7 Sul punto v. CAMPOBASSO, Gian Franco. *Diritto commerciale: Diritto dell'impresa*. Torino, 2013, v. I, p. 52, testo e n. 3.

8 L'attività di allevamento di razze canine si considera agricola in quanto l'allevatore abbia almeno cinque fattrici e produca annualmente almeno trenta cuccioli.

9 Dispone infatti l'art. 1, co. 3° della legge che “le attività di ricezione e di ospitalità, compresa

Originariamente la presenza di uno statuto speciale dell'impresa agricola, con l'esenzione dal fallimento, dalla pubblicità legale e dall'obbligo di tenuta delle scritture contabili, costringeva la fattispecie, dati gli elementi di privilegio contenuti in questo statuto, entro confini molto angusti (come se essendo discutibile la concessione di un trattamento di favore, cioè "privilegiato" inducesse una remora ad estendere oltre una certa misura il novero delle ipotesi sussumibili entro la fattispecie);¹⁰ ragione, questa, per la quale le ipotesi di agrarietà ultronee rispetto alla norma codicistica poterono strutturarsi come eccezioni alla regola, e divennero oggetto, come tali, di una speciale disciplina in deroga.

Ebbe inizio perciò, nell'opinione di alcuni, un processo di "orientamento mercantilistico" del diritto agrario, in specie comunitario ma anche nazionale,¹¹ una cui tappa significativa sarebbe stata

la degustazione di prodotti aziendali e l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, svolte da aziende agricole nell'ambito delle 'strade del vino', possono essere ricondotte alle attività agrituristiche di cui all'articolo 2 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, secondo i principi in essa contenuti e secondo le disposizioni emanate dalle regioni".

10 Sul punto cf. MASI, Pietro. L'imprenditore agricolo e l'evoluzione tecnologica dell'agricoltura. In: CARPINO, Brunetto. *Scritti in onore di Giovanni Galloni*. Roma: Tellus, 2002, v. I, p. 213 et seq.

11 Sul punto v. ADORNATO, Francesco, op. cit., p. 6 et seq., e v. anche p. 24, dove l'Autore osserva che i decreti di riforma del settore agricolo sembrano, da questo punto di vista, "[...] segnalare un processo, l'avvio di un percorso, diretto ad oltrepassare il codice, per costruire la base strutturata, ancorché prospettica, di un ordinamento *extra codicem* sistemico dell'impresa agricola, il cui insediamento, sia economico che giuridico, parte dal fondo per irradiarsi nel territorio, verso interessi extra agricoli, con un salto concettuale di non poco conto e dalle non irrilevanti implicazioni". Nella stessa prospettiva anche COSTATO, Luigi. Criterio biologico e imprenditore agricolo. In: CARPINO, Brunetto. *Scritti in onore di Giovanni Galloni*. Roma: Tellus, 2002, v. I, p. 40, secondo cui il legislatore della riforma avrebbe inteso, "[...] nel tentativo di acquisire valore aggiunto all'imprenditore agricolo, [...] completare un percorso tendente a predisporre un sistema normativo che avvantaggi il settore agricolo rendendo ad esso comuni alcune attività del secondario, al fine di porre rimedio alle sue peculiarità negative [...]". Ed in vista di questo obiettivo tralascia, dall'altra parte, "[...]di determinare i confini della materia in funzione di regole che riproducano la corretta distinzione fra il settore primario e gli altri [...]". In termini analoghi si esprime anche BASILE, Eva Rook. *Vecchie categorie per nuovi modelli*. In: CARPINO, Brunetto. *Scritti in onore di Giovanni Galloni*. Roma: Tellus, 2002, v. I, 2002, p. 278 et seq., la quale in particolare rimarca l'erosione del modello codicistico di impresa agricola

rappresentata dal trasferimento al Ministero dell'industria delle competenze agroalimentari, avvenuto con il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.¹²

2. Le attività agricole principali nel nuovo articolo 2135 cod. civ.

L'art. 1 d. legisl. 18 maggio 2001, n. 228¹³ definisce imprendi-

operata dal legislatore comunitario. Quanto al profilo del confronto fra la nozione di agricoltura emergente dal Trattato e quella propria del diritto interno v. GIUFFRIDA, Giuseppe. I recenti orientamenti normativi comunitari ed il "nuovo" imprenditore agricolo. In: CARPINO, Brunetto. *Scritti in onore di Giovanni Galloni*. Roma: Tellus, 2002, v. I, p. 51 et seq., che ravvisa a seguito della riforma del 2001 una maggiore convergenza fra le due fattispecie.

12 Il decreto contiene norme di orientamento e modernizzazione del settore agricolo, ai sensi dell'art. 7 della legge delega 5 marzo 2001, n. 57, recante disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati, il quale conferisce la delega al Governo per emanare uno o più decreti legislativi "contenenti norme per l'orientamento e la modernizzazione nei settori dell'agricoltura, delle foreste, della pesca, dell'acquacoltura e della lavorazione del pescato, anche in funzione della razionalizzazione degli interventi pubblici" (comma 1). Tra gli obiettivi della delega vi è quello di "promuovere...il sostegno e lo sviluppo economico e sociale dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e dei sistemi agroalimentari secondo le vocazioni produttive del territorio, individuando i presupposti per l'istituzione di distretti agroalimentari, rurali ed ittici, di qualità ed assicurando la tutela delle risorse naturali, della biodiversità del patrimonio culturale e del paesaggio agrario e forestale": art. 7, comma 3, lett. a). Dalla delega scaturirono i tre c.d. "decreti orientamento": il decr. legisl. 18 maggio 2001, n. 226, in materia di impresa ittica (poi in parte abrogato dal decr. legisl. 9 gennaio 2012, n. 4; il decr. legisl. 18 maggio 2001, n. 227, in materia di impresa forestale; (poi modificato dal decr. legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni in legge 4 aprile 2012, n. 35); il decr. legisl. 18 maggio 2001, n. 228, in materia di impresa agricola (anch'esso modificato dal decr. legge 9 febbraio 2012, n. 5, e poi dal decr. legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98). Si deve osservare, tuttavia, che per quanto la riforma valorizzi il ruolo delle Regioni in questo processo di modernizzazione del settore agricolo, sta di fatto che essa si muove nel solco della pregressa competenza ripartita Stato-Regioni in materia di agricoltura e non invece nella prospettiva di una competenza primaria ed esclusiva regionale in materia agricola, come risulta dall'art. 117 Cost., modificato per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, per la quale v. anche *infra*. Lo osserva, con riferimento al settore della silvicoltura, ABRAMI, Alberto. Attualità della materia "foreste". *Rivista di Diritto Agrario*, Milano, n.49, feb. 2003, p. 40 et seq.

13 Più esattamente dispone il novellato art. 2135, co. 1°, cod. civ. che "è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di ani-

tore agricolo chi sia dedito alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura o all'allevamento di animali, ossia ad attività rivolte alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico che utilizzano o possono utilizzare il fondo. Dispone inoltre che si reputano comunque connesse le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, così come le attività di fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzo prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda agricola.¹⁴

Si è osservato che l'uso del verbo "possono utilizzare" come dell'avverbio "prevalentemente" produce il declino, rispettivamente,

mali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per silvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge".

14 BUONOCORE, Vincenzo. L'impresa. In: BUONOCORE, Vincenzo. *Trattato di diritto commerciale*. Torino: Giappichelli Editore, 2002, sez. I, t. 2.1, p. 569, ove l'Autore osserva da un lato che l'uso del verbo "possono" "[...] ha costituito la prima picconata ad uno dei pilastri sui quali era stata costruita la nozione di impresa agricola, e cioè l'indefettibilità del fondo agricolo come luogo di svolgimento dell'attività"; dall'altro che l'uso dell'avverbio "prevalentemente" non solo rappresenta una "[...]seconda picconata al fondo agricolo come base indispensabile per l'esercizio dell'attività, ma abbatte anche il secondo pilastro che sosteneva il concetto di attività connesse o, per essere precisi, di attività connesse tipiche quando, espungendo dal testo legislativo il criterio della normalità [...] vi sostituisce il criterio della prevalenza [...]". Sulla progressiva perdita di centralità dell'elemento fondiario nel ciclo produttivo agrario v. LAZZARA; PARADISO, Massimo. *Azienda Agricola*. In: *Digesto disc. priv., Sez. civ.*, II, s.d., ma Torino: Utet, 1988, p. 27, dove gli Autori osservano il ridimensionamento del fondo inteso come superficie o tratto di terreno coltivabile: "[...] ovviamente il fondo rustico riveste pur sempre, nel tipo di azienda agricola più diffusa, un ruolo primario; ma la sua posizione è senz'altro più correttamente definita dall'inquadramento tra i beni aziendali che non dal ruolo di cosa principale cui le altre – le pertinenze – si collegano e rapportano".

della nozione di attività agraria e della nozione di attività connessa. In effetti l'uso di entrambi, che rende (solo) eventuale il collegamento con il fondo al fine di definire la fattispecie "impresa agricola",¹⁵ ed elimina il ricorso al tradizionale criterio di normalità nell'esercizio dell'attività (sostituito dal criterio di prevalenza), "è talmente pregnante nel contesto in cui è inserito da stravolgere il concetto di impresa agricola".¹⁶

È di immediata evidenza che l'attività agricola di coltivazione o di allevamento si identifica con lo svolgimento di un ciclo biologico di natura vegetale o animale oppure anche soltanto di una fase di tale ciclo, ciò che risolve le molte questioni sorte in passato riguardo a fattispecie nelle quali visibilmente mancava "l'utilizzazione del terreno"¹⁷: si pensi, fra le altre, alle attività di allevamento in batteria, o di ingrassaggio di animali, e alla coltivazione in serra o vivaio,¹⁸ della cui

15 BUONOCORE, Vincenzo, op. cit., p. 569; BUONOCORE, Vincenzo. Il "nuovo" imprenditore agricolo, l'imprenditore ittico e l'eterogeneità dei fini. In: *Giurisprudenza Commentata*, 2002, I, p. 15 et seq., dove l'Autore osserva che l'uso dell'avverbio in questione abbatte il significato del criterio di connessione oggettiva, giacché in virtù del novello criterio della prevalenza "[...] istituzionalmente l'imprenditore può trasformare sia i prodotti provenienti dal proprio fondo sia i prodotti provenienti da altri fondi, ivi compresi quelli acquistati al mercato; e niente impedirebbe di qualificare imprenditori agricoli, senza particolari forzature ermeneutiche, coloro che, avendoli allevati, vendono cavalli da corsa, animali da pelliccia, animali esotici [...]".

16 MASI, Pietro, op.cit., p. 215.

17 Sul punto v. CASADEI, Marco. *I tre "decreti orientamento": della pesca e acquacoltura, forestale e agricolo*, *Commentario sistematico*. In: COSTATO, Luigi. *Nuove leggi civili commentate*. Padova: Cedam, 2001, p. 730, il quale ricorda come dette discussioni fossero state da taluni autori già risolte, nel regime previgente, in senso positivo, "[...] in armonia con le esigenze dello sviluppo tecnologico dell'agricoltura e con i principi della divisione e della specializzazione del lavoro". Cf. BONFANTE, Guido; COTTINO, Gastone, op. cit., p. 477, che in considerazione del venire meno del necessario collegamento "fisico" con il fondo considerano allevatori di animali anche coloro che gestiscono un allevamento modello di suini o polli al chiuso nonché coloro i quali, dedicandosi al foraggiamento temporaneo dei capi in stalle, praticano commercio all'ingrosso di bestiame.

18 Sul punto v. ROMAGNOLI, Emilio. *Impresa Agricola*. In: *Digesto disc. priv., sez. comm.*, VII, s.d., ma. Torino: Utet, 1992, p. 127, che ricorda appunto come la stessa nozione di allevamento fosse oggetto di vivaci dibattiti in dottrina e in giurisprudenza. Dava luogo a particolari dispute proprio l'attività di ingrassaggio, ossia l'attività svolta dall'allevatore "[...] quando compera capi

natura agricola si dubitava in passato mentre ora sono sicuramente da classificare come attività agrarie. In effetti, resta il ricorso al termine di “allevamento” (che pure sollevò numerose questioni interpretative nella dottrina previgente),¹⁹ mentre il sostantivo “bestiame” viene sostituito da quello di “animali”, e ciò produce un effetto dirompente sulla nozione di attività agricola di allevamento, giacché il termine “animali”, diversamente dal termine “bestiame”, è riferibile in pratica ad ogni specie vivente:²⁰ pure se restano dubbi riguardo a quelle specie che sono prive di qualunque collegamento anche solo potenziale con il fondo,²¹ altri casi di cui si discuteva animatamente prima della riforma, come ad esempio quello della natura agricola dell'allevamento di cavalli da corsa, vengono definitivamente risolti in senso affermativo.

Che l'attività agricola di produzione, o di coltivazione, del fondo si sia legata dal fondo stesso lo confermano le nuove colture idro-

giovani e deperiti per rivenderli adulti e ingrassati [...]”, perché secondo una parte della dottrina “[...] l'intermediazione nello scambio svolta in ragione dell'allevamento del bestiame e per questo necessaria non è attività commerciale, ma agraria”, mentre secondo altra parte “[...] l'attività di allevamento di cui all'art. 2135 comprende l'intero ciclo biologico, del quale è momento essenziale la riproduzione”.

19 In proposito si osserva che “[...] la sostituzione dell'espressione [...] ha non solo troncato ogni polemica, per la verità continua ed aspra, circa la possibilità di ampliare la nozione di ‘bestiame’ al di là degli animali da latte, lana, carne e lavoro, ma consente oggi di considerare imprenditore agricolo l'allevatore di ogni specie animale”: BUONOCORE, *L'impresa*, op.cit., p. 569. Nella realtà conta il fatto che le specie allevate debbono avere in qualche modo un'attinenza con il comparto agricolo, nel senso di potere essere allevate su un fondo: v. sul punto BONFANTE, Guido; COTTINO, Gastone, op.cit., p. 478, i quali osservano che se così non fosse anche la cura di uno zoo potrebbe essere considerata come attività di allevamento secondo la nuova nozione, il che è invece chiaramente da escludere; viceversa, la nozione di allevamento sembra estensibile, secondo gli aa., alla bachicoltura come all'allevamento di lumache e lombrichi.

20 Si ricorda che secondo il nuovo testo dell'art. 2135, comma 1, cod. civ., sono attività essenzialmente agricole quelle dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque.

21 Per la soluzione negativa, che alla fine prevalse, formulata nel sistema antecedente la riforma si v. Cass., Sez. un., 25 novembre 1993, n. 11648, in *Giur. it.*, 1994, I, 1, p. 383 ss.

poniche e aeroponiche, e tra queste ultime le nuove colture aerospaziali,²² che sicuramente trovano radicamento nella disciplina riformata dell'impresa agricola, e nel suo rapporto solo eventuale con il fattore di produzione terra.

Va precisato, tuttavia, che le attività che utilizzano tecniche biorigenerative di coltivazione di funghi, microorganismi e particolari alghe (c.d. cianobatteri) in grado di resistere nello spazio, così come anche le colture di virus e muffe non sono attività di allevamento. Tali microorganismi non possono essere classificati, infatti, come “animali” e la loro coltivazione non rientra pertanto nell'attività agricola principale di allevamento, tuttavia può essere classificata come attività connessa.²³

Risalta sempre di più la virtualizzazione del ciclo produttivo: ciò che emerge é una agricoltura che può essere scollegata non solo dal fondo agricolo ma anche dall'ambiente stesso circostante il fondo: non solo dalla terra come fattore produttivo ma anche dal pianeta terra.²⁴

22 In tema si v. MASI, Pietro. Agricoltura, alimenti e ricerca spaziale. *Diritto Agroalimentare*, p. 109-123, 2016, p. 112 et seq.

23 Attraverso tecniche biorigenerative di coltivazione si ottengono biomasse che sono in grado di modificare l'atmosfera arricchendola di ossigeno e d'altra parte di agire come fertilizzante: v. MASI, Pietro, op. cit., p. 112 s. Sulla natura agricola per connessione (quindi intrinsecamente commerciale) delle attività di coltivazione di virus per medicine, muffe per penicilline e *ice minus bacteria* v. GERMANÒ, Alberto. *Manuale di diritto agrario*. Torino: Giappichelli, 2016, p. 75; ALESSI, Rosalba; PISCIOTTA, Giuseppina. L'impresa agricola, in *Il codice civile commentato*. In: SCHLESINGER, Piero. *Il codice civile. Commentario*. Milano: Giuffrè, 2010, p. 108 et seq.; JANNARELLI, Antonio; VECCHIONE, Antonio. L'impresa agricola. In: BUONOCORE, Vincenzo. *Trattato di diritto commerciale*. Torino: Giappichelli, 2009, p. 256. Più in generale, sul collegamento tra alimenti ed agricoltura GOLDONI, Marco. Gli alimenti, l'alimentazione e il diritto. In: GOLDONI, Marco. *Per uno studio interdisciplinare su agricoltura e alimentazione*. Milano: Giuffrè, 2011, p. 34 et seq.

24 I nuovi cibi destinati allo spazio pongono anche problemi di diritto alimentare, e quindi sono governati, per la gran parte, da norme transnazionali: v. COSTATO, Luigi. Principles and rules of European and Global Food Law, in *European and Global Food Law*. In: COSTATO Luigi; ALBISINNI Ferdinando *European and global food law*. Padova: Kluwer-Cedam, 2012, p.

2.1. L'impresa ittica e l'impresa forestale.

L'art. 1 decr. legisl. 18 maggio 2001, n. 228, non esaurisce la nozione di imprenditore agricolo, poiché deve tenersi conto anche dell'art. 4 decr. legisl. 9 gennaio 2012, n. 4,²⁵ che definisce l'imprenditore ittico, ovvero il titolare di licenza di pesca ai sensi dell'art. 4 del decr. legisl. 26 maggio 2004, n. 153, dedito ad attività di pesca professionale, che già ai sensi dell'abrogato art. 2, comma 3, decr. legisl. 18 maggio 2001, n. 226, era definito quale *sottospecie* di imprenditore agricolo²⁶ là dove si prevedeva che “fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge, l'imprenditore ittico è equiparato all'imprenditore

1 et seq.; ALBISINNI, Ferdinando. The Path to the European and Global Law Food System. In: COSTATO Luigi; ALBISINNI Ferdinando European and global food law. Padova: Kluwer-Cedam, 2012, p. 15 et seq.

25 Il decr. legisl. 18 maggio 2001, n. 226, era stato già modificato dal decr. legisl. 26 maggio 2004, n. 154, e poi con dal decr. legisl. 27 maggio 2005, n. 100. Infine, il decr. legisl. 9 gennaio 2012, n. 4, che contiene la disciplina di riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura a norma dell'art. 28 l. 4 giugno 2010, n. 96, ha abrogato e sostituito gli artt. 2-3 del decr. legisl. n. 226/2001. Risulta, quindi, modificata la definizione di “pesca professionale”. Sul nuovo imprenditore ittico si v. MASI, Pietro, *Impresa ittica e attività connesse*, in *Dir. agroalimentare*, 2016, p. 419 s. Questa evoluzione normativa nazionale del settore pesca è l'effetto della copiosa evoluzione della normativa comunitaria ed europea in materia: si v. in particolare il regolamento CE 20 dicembre 2002, n. 2371/2002, del Consiglio, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca; il regolamento CE 27 luglio 2006, n. 1198/2006, del Consiglio, relativo al Fondo europeo per la pesca; il regolamento CE 21 dicembre 2006, n. 1967/2006, del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento CEE n. 2847/93, che ha abrogato il regolamento CE n. 1626/94; il regolamento CE 29 settembre 2008, n. 1005/2008, del Consiglio, che ha istituito un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale; il regolamento CE 20 novembre 2009, n. 1224, del Consiglio, istitutivo di un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca; il regolamento CE 8 aprile 2011, n. 404, della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 1224/2009, che ha istituito un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune in materia di pesca.

26 Come si è detto (v. nota precedente) il decr. legisl. 18 maggio 2001, n. 226, è tuttora vigente ma i suoi artt. 2-3 sono stati abrogati dal decr. legisl. 9 gennaio 2012, n. 4.

agricolo”.²⁷ Fermo restando che la norma in questo senso non brilla certo per chiarezza (così come, del resto, l’art. 8, comma 1 della legge delega), si ritiene che nell’ipotesi in cui l’imprenditore ittico si dedichi anche all’allevamento delle specie, questa “parificazione” abbia il significato di una vera e propria identificazione,²⁸ dato che il concetto di

27 L’art. 2, comma 1, decr. legisl. 226/2001 prevedeva che “è imprenditore ittico chi esercita un’attività diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri e dolci nonché le attività a queste connesse, ivi compresa l’attuazione degli interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva e all’uso sostenibile degli ecosistemi acquatici”. Criticava la scelta dell’espressione “imprenditore ittico” CASADEI, Ettore, op. cit., p. 735: secondo l’Autore, infatti, questa qualificazione “etimologicamente è riferibile solo ai pesci, mentre è ben noto che la pesca ha per oggetto anche altri gruppi di esseri viventi (ad esempio i crostacei e i molluschi). Per questo sembrerebbe preferibile il termine imprenditore pescatore”. Attualmente, l’art. 4 decr. legisl. 9 gennaio 2012, n. 4, definisce l’imprenditore ittico, e stabilisce che “è imprenditore ittico il titolare di licenza di pesca, di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, che esercita, professionalmente ed in forma singola, associata o societaria, l’attività di pesca professionale di cui all’articolo 2 e le relative attività connesse. 2. Si considerano, altresì, imprenditori ittici le cooperative di imprenditori ittici ed i loro consorzi quando utilizzano prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono prevalentemente ai medesimi beni e servizi diretti allo svolgimento delle attività di cui al comma 1. 3. Ai fini del presente decreto, si considera altresì imprenditore ittico l’acquacoltore che esercita in forma singola o associata l’attività di cui all’articolo 3”. L’art. 2, comma 1, decr. legisl. 9 gennaio 2012, n. 4, definisce l’attività di pesca professionale, e prevede che la pesca professionale è l’attività economica organizzata svolta in ambienti marini o salmastri o di acqua dolce, diretta alla ricerca di organismi acquatici viventi, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasbordo, alla conservazione a bordo, alla trasformazione a bordo, al trasferimento, alla messa in gabbia, all’ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca”. Dispone il comma 2 che “sono connesse alle attività di pesca professionale, purché non prevalenti rispetto a queste ed effettuate dall’imprenditore ittico mediante l’utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attività di pesca ovvero di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’impresa ittica, le seguenti attività: a) imbarco di persone non facenti parte dell’equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo, denominata: “pesca turismo”; b) attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche esercitate da imprenditori, singoli o associati, attraverso l’utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell’imprenditore stesso, denominata: “ittiturismo”; c) la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione dei prodotti della pesca, nonché le azioni di promozione e valorizzazione; d) l’attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva, all’uso sostenibile degli ecosistemi acquatici ed alla tutela dell’ambiente costiero”.

28 Si osserva in proposito: “se...equiparare significa rendere uguali cose nella loro essenza

“animali” é talmente generico che consente di ricomprendere anche tutte le specie ittiche.²⁹

Ne discende che anche la nozione generica di *allevatore* include l'imprenditore ittico.³⁰ È vero che taluni lamentano un grosso “strappo” rispetto alla nozione originaria proprio per via delle somiglianze che da sempre si riscontrano fra pesca ed attività puramente estrattive³¹ (più che tra pesca e coltivazione agricola) e infatti da tem-

diverse, dalla norma in esame risulterebbe che imprenditori agricoli in senso stretto, o proprio, o pieno, sono solo i coltivatori e gli allevatori di animali non acquatici, mentre i silvicoltori, gli acquacoltori e i pescatori sono solo degli imprenditori equiparati a quelli agricoli. Oltre tutto l'art. 8, comma 1, lett. a) della legge delega n. 57/2001, distingue imprenditori agricoli, imprenditori forestali e imprenditori ittici e include gli acquacoltori fra i primi, onde per cui, tutto sommato secondo l'interpretazione preferibile non sembra possa attribuirsi eccessivo rilievo a simili sfumature letterali, che compaiono anche in molti altri punti della legge di delega ove si elencano attività o aziende, giustapponendo alle agricole quelle acquicole, di pesca e forestali” (CASADEI, Ettore, op. cit., p. 728).

29 Valorizza, invece, la distinzione fra le due fattispecie dell'imprenditore agricolo e dell'imprenditore ittico GIROLAMI, Matilde. *Art. 2. Imprenditore ittico, I tre “decreti orientamento”: della pesca e acquacoltura, forestale e agricolo. Commentario sistematico*. In: COSTATO, Luigi. *Nuove leggi civili commentate*. 2001, p. 676 et seq. L'Autore si rifà sostanzialmente all'opinione a suo tempo formulata da CARROZZA, Antonio. Fondo di terra e fondo di acqua. *Rivista di Diritto Agrario*, Milano, fascicolo II, 1994, p. 489 et seq., ove l'Autore osserva che, data la componente di allevamento che é propria della attività di pesca, “[...]non può revocarsi in dubbio il fatto che nella pesca, dovunque essa si svolga e comunque venga praticata, anziché un'attività di allevamento piscicolo si realizza un'attività di carattere estrattivo, come del resto si realizza nella caccia”. In senso diverso, però, cf. OPPO, Giorgio. Sulla natura giuridica dell'impresa di pesca marittima. *Rivista di Diritto Agrario*, 1987, II, p. 393 et seq., ora in OPPO, Giorgio. *Scritti giuridici: Diritto dell'impresa*. Padova: Cedam, 1992, v. I, p. 204 et seq., dove l'Autore distingue fra: a) la semplice “cattura” del pesce, che rappresenta un'ipotesi di *occupazione*, nel senso di apprensione del prodotto, e come tale consiste in una forma di attività estrattiva; b) la “coltura” del pesce, là dove la cattura segue un'attività di piscicoltura ovvero di acquacoltura, la quale é certamente parificabile all'allevamento del bestiame di cui all'art. 2135 c.c.; c) la “pesca marittima”, nella quale l'esercizio della nave prevale sulla pesca e conferisce anche a quest'ultima il crisma della commercialità.

30 Ciò ci consentirà, nel proseguo di questo lavoro, di includere nella nozione generale di imprenditore agricolo anche l'imprenditore ittico.

31 Si v. BIONE, Massimo. La nozione di imprenditore agricolo dal codice civile ad oggi. In: *La riforma dell'impresa agricola*, Atti del convegno di Foggia, 25-26 gennaio 2002, a cura di MOTTI e ABRIANI, p. 15 et seq., che ritiene visibile in questo allargamento uno strappo rispetto alla

po si è osservata l'opportunità di distinguere fra (mera) *cattura* e *coltura* dei pesci, là dove nel secondo caso la cattura segue la piscicoltura o l'acquacoltura, ossia l'attività di coltivazione vera e propria.³² Ma il legislatore non pare abbia accolto questa distinzione, dato che attribuisce la qualifica di imprenditore ittico³³ (indifferentemente) a chi cattura o raccoglie organismi acquatici,³⁴ e anche il legislatore europeo include la pesca fra le attività agricole guardando non tanto "al tipo di attività o al modo di produrre quanto invece alla tipologia dei prodotti".³⁵

vecchia come alla nuova nozione contenuta nell'art. 2135 c.c., giusto il fatto che "[...] la pesca è ben lontana da quel concetto di cura e sviluppo di un ciclo biologico su cui riposa oggi l'et sequenza dell'agrarietà; chi si limita a catturare pesci o crostacei non coltiva né alleva, ma si limita a far propri prodotti spontanei della natura, né più né meno di chi si dedica alla caccia o esercita un'attività assai vicina alle attività estrattive [...]". D'altra parte, prosegue l'Autore, "[...] la pesca non è in alcun modo riconducibile a quella nozione di acquacoltura nella quale la legge 5 febbraio 1992, n. 102 ravvisa l'insieme delle pratiche volte alla produzione di proteine animali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici".

32 OPPO, Giorgio, op. cit., p. 205, dove l'Autore osserva che solo la seconda fra le due attività presenta reali affinità con l'allevamento del bestiame.

33 L'acquacoltura e l'acquacoltore sono definiti dall'art. 3 decr. legis. 9 gennaio 2012, n. 4, che ha modificato la disciplina dell'impresa ittica, ove è detto che "l'acquacoltura è l'attività economica organizzata, esercitata professionalmente, diretta all'allevamento o alla coltura di organismi acquatici attraverso la cura e lo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, in acque dolci, salmastre o marine. 2. Sono connesse all'acquacoltura le attività, esercitate dal medesimo acquacoltore, dirette a: *a*) manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione, promozione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalle attività di cui al comma 1; *b*) fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività di acquacoltura esercitata, ivi comprese le attività di ospitalità, ricreative, didattiche e culturali, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e vallivi e delle risorse dell'acquacoltura, nonché alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese di acquacoltura, esercitate da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso; *c*) l'attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva, all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici ed alla tutela dell'ambiente costiero".

34 Sul punto v. ora OPPO, Giorgio, op. cit., p. 3 et seq.

35 Ad osservarlo è lo stesso BIONE, Massimo, op. cit., p. 17, il quale ricorda in proposito che l'art. 38 del Trattato CE definisce "prodotti agricoli" i prodotti del suolo, dell'allevamento e della

Tra l'altro la nozione di "organismi acquatici" di cui all'art. 2, comma 1, decr. legisl. n. 226/2001, era problematica per l'interprete, e si discuteva in particolare se l'espressione si riferisse soltanto ad organismi viventi ovvero anche "ad un resto di materiale di origine organica".³⁶ L'art. 2 decr. legisl. n. 4/2012 (che ha sostituito l'art. 2 decr. legisl. n. 226/2001) ha invece risolto questa ambiguità semantica introducendo il concetto di "organismi acquatici viventi".

Sempre in materia di acquacoltura bisogna aggiungere che tra gli articoli della legge 5 febbraio 1992, n. 102, che non sono stati abrogati dal decr. legisl. n. 4/2012, vi é l'art. 2, il quale recita che l'attività di acquacoltura é considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a

pesca, pure se quest'ultima attività non è stata inserita nell'Accordo di Marrakesh del 15 aprile 1994, il cui atto finale diede vita al World Trade Organization ("WTO"). Su quest'ultimo punto v. BELLANTUONO, Domenico. L'acquacoltura come attività agricola tra normative comunitaria, nazionale e regionale. *Foro it.*, Milano, 2001, p. 2.738. Sulla nozione di impresa agricola in diritto comunitario v. R. ALESSI. *L'impresa agricola*. In: *Trattato di diritto privato*, diretto da Bessone, XXVI, *Il diritto privato dell'Unione europea*, a cura di Tizzano, II, Torino: Giappichelli, 2000, p. 997 et seq., che in particolare evidenzia la difficoltà di ricostruire una nozione unica, che abbia cioè valenza comunitaria, dell'impresa agricola e segnala le incongruenze tra l'elenco dei prodotti agricoli contenuto nell'Allegato I e le categorie indicate nell'art. 38 del Trattato CE. Riguardo a quest'ultimo punto taluni osservano, tuttavia, che nella dottrina comunitaria assolutamente dominante non vi sono due distinte definizioni di prodotti agricoli, in quanto solo l'Allegato ne fornisce una elencazione; scopo dell'art. 38 del Trattato, da questo punto di vista, sarebbe piuttosto quello di limitare oggettivamente l'elenco: NICOLETTI, Paola. Agricoltura e silvicoltura nell'art. 38 del Trattato CEE e nell'art. 2135 del codice civile italiano. *Giustizia Civile*, Milano, n. 2, v. 40, p. 417-433, 1990, p. 421.

36 Sul punto si sofferma in particolare GIROLAMI, Matilde, op. cit., p. 680, la quale si interroga, ad esempio, sulla possibilità di includere nella nozione in oggetto gli anfibi, la cui dubbia appartenenza ad una specie di organismi acquatici discende dal fatto che "[...] nella fase adulta abbiano una respirazione polmonare che permette loro di vivere anche fuori dell'acqua". Difficoltà non minori presenta, sembrerebbe, la classificazione di coralli, ostriche perliere e conchiglie da madreperla, giacché "[...] per quanto riguarda in particolare il corallo, quello che si utilizza è niente più che un fossile, ma al momento della raccolta esiste ancora una parte apicale viva, quindi [...] potrebbe essere considerato organismo vivente ai fini dell'itticità dell'attività di raccolta. Per le perle, a parte la rarità della fattispecie, visto che normalmente nei nostri luoghi le perle si coltivano [...] in realtà ciò che si raccoglie è un mollusco vivo, e la perla fa parte dell'organismo vitale [...] Più difficile, invece, sarebbe includere nelle attività ittiche la raccolta di conchiglie *tout court* [...]".

quelli di altre attività economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto.³⁷

Va segnalato, infine, che é attività agricola anche l'arboricoltura da legno, che era espressamente menzionata nell'art. 2 d. legisl. 18 maggio 2001, n. 227 (il terzo dei tre decreti – orientamento in materia di agricoltura, che é stato poi modificato con decr. legisl. 9 febbraio 2012, n. 5): secondo l'art. 2, comma 5, del decreto, “per arboricoltura da legno si intende la coltivazione di alberi, in terreni non boscati, finalizzata esclusivamente alla produzione di legno e biomassa. La coltivazione é reversibile al termine del ciclo colturale”.

Si noti che l'art. 2, comma 1, equipara le nozioni di “foresta”, “bosco” e “selva”; questa parificazione in realtà meriterebbe una riflessione, soprattutto per quanto riguarda il rapporto tra la fattispecie “bosco” e la fattispecie “foresta”, che in realtà sono soggette a una disciplina diversa³⁸ (e si pensi in particolare alla disciplina di diritto

37 E' stato invece abrogato l'art. 1 l. 14 gennaio 1992, n. 102, che definiva l'acquacoltura come “l'insieme delle pratiche volte alla produzione di proteine animali in ambiente acquatico, mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici”. Dal confronto emerge che “l'acquacoltore è tale solo se la sua attività, volta alla produzione di proteine animali in ambiente acquatico, comporti da parte sua il controllo del ciclo vitale degli organismi. Dunque, le cure per favorire la crescita delle proteine sono l'elemento caratterizzante l'attività dell'acquacoltore, mentre non sono richieste per l'imprenditore ittico”. Attualmente l'acquacoltura è definita quindi dall'art. 3 decr. legisl. 9 gennaio 2012, n. 4, secondo il quale “l'acquacoltura é l'attività economica organizzata, esercitata professionalmente, diretta all'allevamento o alla coltura di organismi acquatici attraverso la cura e lo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, in acque dolci, salmastre o marine”. La nuova definizione richiama chiaramente la nuova nozione di impresa agricola di cui all'art. 2135 cod. civ., e in particolare chiarisce che perché possa parlarsi di ciclo biologico acquicolo é sufficiente che l'attività riguardi anche solo una fase del ciclo stesso.

38 Dispone, infatti, l'art. 2, co. 1o, che “agli effetti del presente decreto legislativo e di ogni altra normativa in vigore nel territorio della Repubblica i termini bosco, foresta e selva sono equiparati”. Il co. 2o precisa che dovranno essere le regioni, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto, a stabilire la definizione di “bosco” valida per i territori di loro competenza. In ordine alla distinzione tra boschi e foreste v. SERRANO, Agustin Luna. Note per una introduzione al diritto agrario forestale. *Rivista di Diritto Agrario*, Milano, fascicolo I, 1991, p. 302, dove l'Autore spiega lo scarso approfondimento della fattispecie “impresa silvana” proprio con

pubblico che tutela il demanio forestale). In positivo si osserva, invece, che da tempo si attendeva un'espressa disciplina nazionale dei c.d. boschi a basso fusto, già espressamente ritenuti dal legislatore comunitario "alberi da legno"³⁹. Il decreto contiene anche norme vol-

la "[...] abituale presentazione della disciplina forestale da parte del legislatore stesso come solo parzialmente applicabile ai terreni forestali di proprietà privata". Cf. TAMPONI, Michele. Profilo odierno della proprietà forestale. *Rivista di Diritto Agrario*, Milano, fascicolo I, 1984, p. 7 et seq., ove l'Autore evidenzia la distinzione concettuale fra il "terreno boscato" e la "foresta", là dove il primo termine designa indifferentemente qualunque "[...] bene popolato da vegetazione arborea [...]", mentre il secondo si riferisce ai soli beni soggetti alle limitazioni e controlli imposti dal diritto pubblico. Per alcune considerazioni sul punto v. COSSU, *Il "caso Marsilva", ovvero [...] il fallimento dell'impresa silvicola*, nota a Trib. Cagliari, 18 febbraio 1995, *ivi*, 1997, II, p. 309 et seq., ove si evidenzia la diversità di disciplina dell'impresa silvana rispetto all'impresa forestale, segnatamente per il fatto che solo la seconda è sottoposta ai vincoli, idrogeologici e di altra natura, imposti sia dalla legge forestale (r.d. l. 30 dicembre 1933, n. 3267) che dalla l. 8 agosto 1985, n. 431, di conversione del d.l. 27 giugno 1985, n. 312, anche nota come "legge-Galasso", recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale; e infatti questa legislazione, al fine di valorizzare la dimensione ecologica del bosco, ne comprime la funzione produttivo-imprenditoriale, ossia la produzione del legname. Questa distinzione ha portato parte della dottrina a distinguere le due fattispecie: v. LATESSA, voce *Foreste e boschi*, in *Noviss. Digesto it.*, VII, Torino, Utet, 1961, p. 561 et seq.; ABRAMI, Alberto. *Boschi e foreste. Digesto disc. pubbl.*, II, s.d., ma Torino, Utet, 1987, p. 387 et seq., dove l'Autore tiene distinti le foreste e boschi di proprietà pubblica da un lato e gli altri boschi dall'altro, così evidenziando che non l'intero patrimonio boschivo-forestale si identifica con l'oggetto dei vincoli di cui sopra e subisce le prescrizioni di polizia forestale in ordine al regime dei tagli, alla modificazione della destinazione colturale, alle utilizzazioni in genere. Ed ora v. anche, con riferimento alla riforma attuata dal d. legisl. n. 227/2001, ABRAMI, Alberto. *Attualità della materia "foreste"*, op. cit., p. 34 et seq., dove l'Autore valorizza, sul piano concettuale, la perdurante specialità dell'impresa selvicolturale rispetto a quella di coltivazione del fondo. Ritieni, invece, che le due fattispecie siano sostanzialmente coincidenti, quanto meno sul piano della disciplina, ANDREANI, Silvicoltura. In *Enc. del dir.*, XLII, s.d., ma Milano, Giuffrè, 1990, p. 583 et seq., che osserva come la legislazione giuspubblicistica condizioni comunque e sempre il bene bosco anche quando a quest'ultimo sia assegnata una funzione produttiva (privata) piuttosto che una funzione protettiva (pubblica). Allo stato attuale della legislazione, concorda, poi, con la scelta di parificazione operata dal legislatore delegato GERMANÒ, Alberto. Commento agli artt. 1-14 del d. legisl. 18 maggio 2001, n. 227, orientamento e modernizzazione del settore forestale a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57, in *I tre "decreti orientamento": della pesca e acquacoltura, forestale e agricolo. Commentario sistematico*. In: *Nuove leggi civili commentate*. COSTATO, Luigi. 2001, p. 714 et seq.

39 L'art. 2 d. legisl. n. 227/2001, in materia di "definizione di bosco e di arboricoltura da legno", dispone al co. 5o che "per arboricoltura da legno si intende la coltivazione di alberi, in terreni

te a valorizzare la specificità della silvicoltura rispetto alle altre attività agrarie, e ad evidenziare la distinzione fra boschi cedui e boschi ad alto fusto.⁴⁰

Ne risulta che la distinzione realmente rilevante, sul piano sia della fattispecie che della disciplina – e fatta salva la potestà di intervento del legislatore regionale, che dopo la l. costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 é incrementata⁴¹ – non è quella fra “boschi” e “foreste” bensì quella fra “boschi ad alto fusto” e “boschi da legno” (c.d. ce-

non boscati, finalizzata esclusivamente alla produzione di legno e biomassa. La coltivazione è reversibile al termine del ciclo colturale”. Si è osservata, del resto, la differenza esistente, sotto il profilo oggettivo della capacità riproduttiva, fra bosco ad alto fusto e bosco ceduo: v. ROMAGNOLI, Emilio. Boschi (dir. priv.). In *Enc. del dir.*, V, s.d., ma Milano, Giuffrè, 1959, p. 637 et seq.; cf. COSSU, *Il “caso Marsilva”, ovvero [...] il fallimento dell’impresa silvicola*, op. cit., p. 316, testo e note.

40 L’art. 6 d. legisl. n. 227/2001 dispone che “le attività selvicolturali sono fattore di sviluppo dell’economia nazionale di miglioramento delle condizioni economiche e sociali delle zone montane, nonché a sostegno di nuove opportunità imprenditoriali ed occupazionali anche in forma associata o cooperativa. Esse sono strumento fondamentale per la tutela attiva degli ecosistemi e dell’assetto idrogeologico e paesaggistico del territorio”. In ordine alla distinzione fra boschi cedui e boschi ad alto fusto, e alla diversità della loro considerazione legislativa, il co. 2 dell’articolo dispone che “ove non diversamente disposto dalle leggi regionali, è vietata la conversione dei boschi governati o avviati a fustaia in boschi governati a ceduo, fatti salvi gli interventi autorizzati dalle regioni ai fini della difesa fitosanitaria o di altri motivi di rilevante interesse pubblico”. Sulle peculiarità della silvicoltura rispetto alla coltivazione del fondo v. ALESSI, Rosalba, *L’impresa agricola*. Art. 2135-2140. In: SCHLESINGER, Piero. *Il codice civile. Commentario*. Milano: Giuffrè, 1990, p. 99 et seq.; ABRAMI, Alberto, op. cit., p. 387.

41 La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ha modificato il Titolo V, Parte II, della Costituzione italiana, attribuendo alle Regioni una competenza primaria ed esclusiva in materia di agricoltura e foreste, e riservando allo Stato una competenza esclusiva in materia di ambiente ed ecosistema: v. sul punto ABRAMI, Alberto, op. cit., p. 40. L’Autore si chiede, con particolare riferimento al d. legisl. n. 227/2001 sull’impresa forestale, “cosa sopravviva di un decreto legislativo che ha inteso fissare i principi fondamentali della materia secondo i criteri di una competenza concorrente” con le Regioni, *ivi*, p. 52. L’A. auspica un intervento della Corte costituzionale che stabilisca con chiarezza la distinzione fra la materia ambientale (di competenza primaria ed esclusiva statale) e la materia silvicolo-forestale (di competenza primaria ed esclusiva regionale); distinzione che, notoriamente, non è mai stata agevole, perché riguarda beni cui sono sempre state assegnate una valenza, e conseguentemente una disciplina, “mista” pubblicistico-privatistica.

dui),⁴² là dove i primi hanno una naturale attitudine (ri)produttiva, e costituiscono l'oggetto della vera attività silvicola.⁴³ Questa interpretazione é avvalorata anche dal codice civile, che dà rilievo alla distinzione tra coltivazioni ad alto e basso fusto.⁴⁴

2.2. Conclusioni sulla validità del c.d. criterio agrobiologico di classificazione delle attività agricole.

Nel complesso l'elencazione delle attività agricole fondamentali operata dal legislatore sembra seguire il noto criterio c.d. "agrobiologico", che seleziona le ipotesi nelle quali si realizza la combinazione dell'attività umana con un processo vitale.⁴⁵ Come si è visto,

42 V. da ultimo GERMANÒ, Alberto, op. cit., p. 721, il quale osserva che le coltivazioni da legno secondo gli stessi regolamenti comunitari "non possono essere assorbite nella visione pubblicistica di protezione del suolo che le leggi forestali pongono in primo (e talvolta in esclusivo) piano. In altre parole, i popolamenti di alberi di siffatto genere pretendono un'interpretazione stretta della c.d. legge Galasso finalizzata alla salvaguardia degli interessi ambientali ed estetico-paesaggistici, dovendosi invece esaltare, nel procedimento ermeneutico, la considerazione della loro cura e gestione come *impresa* chiaramente *produttrice di legname*", e perciò agricola più che silvicola.

43 L'art. 6, comma 2, d. legisl. n. 227/2001, aggiunge che "è vietato...il taglio a raso dei boschi laddove le tecniche selvicolturali non siano finalizzate alla rinnovazione naturale, salvo casi diversi previsti dai piani di assestamento regolarmente approvati e redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b*)". Sono fatti salvi gli interventi disposti dalle regioni ai fini della difesa fitosanitaria o di altri motivi all'art. 989, comma 1, cod. civ., che in materia di usufrutto prevede una disciplina dei tagli boschivi specifica e innovativa anche rispetto al diritto comunitario ed europeo, posto che nell'Allegato I al Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) la produzione di legname non è contemplata fra le attività agricole.

44 Dispone l'art. 989, comma 1, cod. civ., che "se nell'usufrutto sono compresi boschi o filari cedui ovvero boschi o filari di alto fusto destinati alla produzione di legna, l'usufruttuario può procedere ai tagli ordinari, curando il mantenimento dell'originaria consistenza dei boschi o dei filari, e provvedendo, se occorre, alla loro ricostituzione".

45 Da ultimo in argomento v. FORTUNATO, Sabino. La nuova nozione di impresa agricola. In: *La riforma dell'impresa agricola*. Milano: Giuffrè, p. 23; COSTATO, Luigi, *Criterio biologico e imprenditore agricolo*, op. cit., p. 33 et seq.; OPPO, Giorgio, *Introduzione ai lavori*, op. cit., p. 3 et seq.

tuttavia, all'interno di questo processo l'utilizzo delle risorse naturali del fondo – rustico, silvicolo o acqueo – può anche essere solo potenziale, e quindi è anche possibile che manchi qualunque collegamento fra ciclo biologico ed ambiente naturale.⁴⁶ Secondo una soluzione intermedia fra questa tesi e quella più restrittiva (per la quale sarebbero agrarie solo le coltivazioni che utilizzino comunque una “porzione dell'ambiente naturale”) un limite interpretativo implicito sarebbe costituito dal fatto che può essere definita agricola solo l'attività di allevamento di piante o di animali – ivi comprese le specie ittiche – che eventualmente “prescinda sì in concreto dall'utilizzo di tali beni strumentali naturali, ma che potrebbe anche utilmente realizzarsi – con i medesimi risultati produttivi – mediante lo sfruttamento di detti beni”.⁴⁷ Ma ciò che più di tutto merita una riflessione e induce a ritenere che il legislatore in realtà non abbia veramente aderito al criterio agrobiologico puro, è il fatto che l'art. 2135 cod. civ., accanto ad attività attualmente o potenzialmente agrarie, contempla “ulteriori contenuti che nulla hanno a che fare con la cura di un ciclo biologico”.⁴⁸

3. Le attività agricole per connessione.

Merita qualche considerazione anche il tema delle attività agricole connesse. In proposito si è da subito osservato che la riforma, mantenendo fermo l'elemento soggettivo della connessione,⁴⁹ amplia

46 L'ipotesi estrema è formulata da FORTUNATO, Sabino, op. cit., p. 9, il quale osserva come per questa via si giungerebbe a ritenere agricolo “l'allevamento in laboratorio di batteri o di microrganismi, più in generale di organismi geneticamente modificati”.

47 È la soluzione prescelta da FORTUNATO, Sabino, op. cit., p. 9.

48 BONFANTE, Guido; COTTINO, Gastone, op. cit., p. 468 et seq., i quali osservano che talune di queste attività hanno a che fare “[...] piuttosto con attività commerciali, di prestazione di servizi, manifatturiere afferenti sotto un profilo economico al comparto agricolo”.

49 Nel senso che si richiede nel soggetto agente lo svolgimento di una delle tre attività agricole principali (coltivazione del fondo o del bosco, allevamento del bestiame, ivi compreso il pes-

di molto quello oggettivo, che ora è riferibile “sia agli ulteriori interventi realizzati sul prodotto ottenuto dalla coltivazione del fondo (rustico e acqueo) [...] sia alla utilizzazione delle attrezzature e risorse dell’azienda agricola per la produzione di ulteriori beni e servizi”. In questo senso potrebbe distinguersi fra una “connessione per prodotto agricolo” ed una “connessione per azienda (agricola)”, là dove la prima tende a valorizzare l’intero ciclo produttivo-distributivo del prodotto agricolo mentre la seconda, ossia la connessione “per azienda”, tende “a sfruttarne la polifunzionalità strumentale nella produzione di beni e servizi ulteriori rispetto al prodotto vivente agrario o suoi derivati”,⁵⁰ come talvolta ha evidenziato la giurisprudenza.⁵¹ Questi beni e servizi ulteriori, evidentemente, sono diversi rispetto ai “prodotti ot-

cato); si riscontra, tuttavia, una “dilatazione” dello stesso criterio di connessione soggettiva nell’art. 8 d. legisl. n. 227/2001, dove è detto che si considerano (sono parificati agli) imprenditori agricoli pure le cooperative ed i loro consorzi qualora forniscano in via principale, anche nell’interesse di terzi, servizi nel settore della silvicoltura, ivi comprese le operazioni di sistemazione idraulico-forestale, e nell’art. 1, co. 2o d. legisl. n. 228/2001, dove si parificano agli imprenditori agricoli le cooperative fra costoro, ed i loro consorzi, qualora svolgano una delle attività agrarie utilizzando prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscano ai soci beni o servizi. Sul punto v. anche *infra*.

50 FORTUNATO, Sabino, op. cit., p. 12, che riferisce l’eventualità della c.d. *connessione per azienda*, chiaramente, allo svolgimento di attività dirette alla fornitura di beni o servizi che si avvalgano prevalentemente di risorse o attrezzature dell’azienda; nello stesso senso ora OPPO, Giorgio, *Introduzione ai lavori*, op. cit., p. 3 et seq. L’Autore precisa che in tal modo “l’azienda diventa un criterio oggettivo di qualificazione dell’attività connessa, sposta la rilevanza sui *mezzi impiegati* e li rende rilevanti per la qualificazione dell’impresa [...]”. Con riferimento alla fattispecie “azienda agricola” v. LAZZARA; PARADISO, op. cit., p. 25 et seq.; sui rapporti fra azienda agricola e azienda commerciale v. IRTI, N. *Impresa e azienda agraria*, in *Noviss. Dig. it.*, Appendice, Torino, 1980, p. 636 et seq.

51 In proposito v. Trib. Milano, 14 maggio 2002 (decr.), in *Giur. it.*, 2002, p. 1655 et seq., con nota di VAIRA, Michele, *Brevi note in tema di cancellazione dal Registro delle imprese di società semplice e nuova disciplina dell’articolo 2135 cod. civ.* Giurisprudenza italiana, Milano, 2002, n. 8/9, p. 1655 “connessione per azienda” nello svolgimento, da parte della società semplice “Floricoltura Palmieri” (sulla legittimità della cui iscrizione nella sezione speciale il Tribunale si trovava a decidere), delle attività di “manutenzione di verde pubblico e privato” e di “costruzione di giardini”; nega, invece, la qualifica di attività connesse alla “spalatura neve” e ai “lavori per piccoli scavi”. Da notare che il commentatore critica questa esclusione, ritenendo che anche queste ultime attività possano farsi rientrare nella nuova nozione di impresa agricola.

tenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali".⁵²

È discusso, poi, se l'ampliamento del novero delle attività – là dove, nel testo della norma, si parla di “manipolazione”, “conservazione”, “trasformazione”, “commercializzazione” e “valorizzazione” dei prodotti agricoli anziché soltanto di trasformazione e alienazione come era nella vecchia disciplina – significhi un incremento reale delle ipotesi di connessione oppure rappresenti in qualche modo un pleonaso, e sembra in effetti prevalere questa seconda interpretazione.⁵³ Non sembra facile, invece, delimitare l'ambito delle attività connesse svolte dall'imprenditore ittico, posto che l'art. 4 decr. legisl. 9 gennaio 2012, n. 4, vi include il pescaturismo;⁵⁴ l'ittiturismo;⁵⁵ la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione dei prodotti della pesca, nonché le azioni di promozione e valorizzazione; l'attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva, all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici e alla tutela dell'ambiente costiero.⁵⁶ Quanto poi, in particolare, a pescaturismo e

52 Art. 2135, comma 1, cod. civ., nuovo testo.

53 In questo senso BONFANTE, Guido. *Le attività agricole per connessione*, in *La riforma dell'impresa agricola*, op. cit., p. 8-9; CASADEI, Marco, op. cit., p. 736; in senso opposto BUONOCORE, Vincenzo. *Il “nuovo” imprenditore agricolo, l'imprenditore ittico e l'eterogenesi dei fini*, op. cit., p. 17, che anzi osserva, in particolare, le potenzialità espansive insite nel concetto di “valorizzazione”.

54 L'art. 4, comma 2, lett. a) del decreto classifica come attività di pesca professionale, se svolta dall'imprenditore ittico, “l'imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo, denominata “pesca-turismo”.

55 L'art. 4, comma 2, lett. b) del decreto classifica come attività di pesca professionale, se svolta dall'imprenditore ittico, le “attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche, esercitate da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso, denominate “ittiturismo”.

56 Così l'art. 2, comma 2-bis, del decreto. Quanto alla distinzione fra pescaturismo ed ittiturismo, essa è dovuta “al maggior collegamento sussistente tra la prima e l'attività di pesca: mentre il c.d. pescaturismo coinvolge coloro che vogliono effettivamente sperimentare l'attività di pes-

ittiturismo è da segnalare che l'art. 1 dell'Allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2002, attuativo della legge-quadro sul turismo nazionale (l. 29 marzo 2001, n. 135)⁵⁷ espressamente menzionava sia il pescaturismo che l'ittiturismo fra le attività "turistiche", siano esse svolte o meno in forma di impresa (turistica), mentre il decr. legisl. n. 226/2001 non menzionava la legge-quadro sul turismo, che pure era entrata in vigore appena due mesi prima, né quindi l'attività di "turismo rurale".⁵⁸ Emergeva quindi una mancanza di coordinamento, che ancora si riscontra oggi nel rapporto tra la legge quadro sul turismo e la nuova disciplina dell'imprenditore ittico di cui al decr. legisl. 9 gennaio 2012, n. 4.

Si può però ovviare a questa lacuna estendendo in via interpretativa alla legge quadro sul turismo le qualificazioni giuridiche introdotte dal decreto legislativo n. 4/2012, e quindi qualificando pescaturismo e ittiturismo (se svolte in forma d'impresa) come attività connesse tipiche all'attività agricola di pesca.

Quanto alla connessione oggettiva, come si è accennato il criterio della "normalità" contenuto nella vecchia versione dell'art. 2135

ca, anche se soltanto per qualche ora e a scopo ricreativo, il c.d. ittiturismo è, invece, destinato a convogliare su di sé l'interesse di coloro che anche senza, e oltre a, prendere parte alle uscite in mare aperto, vogliono avvicinarsi al mondo del mare e della pesca, fermandosi a soggiornare nell'abitazione del pescatore professionista o in altra struttura da lui adibita a tale finalità" (BOLOGNINI, Silvia, op. cit., p. 696 et seq.).

57 Alla nuova legge-quadro n. 135/2001, di riforma della legislazione nazionale in materia di turismo, si è aggiunto nel frattempo il codice del turismo contenuto nel decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79.

58 Segnala la lacuna ALBISINNI, Ferdinando. *Art. 3. Attività agrituristiche*, in *I tre "decreti orientamento": della pesca e acquacoltura, forestale e agricolo*, Commentario sistematico. In: COSTATO, Luigi. *Nuove leggi civili commentate*. 2001, p. 752 et seq., che ulteriormente segnala come nell'art. 3 del decreto non si faccia alcun cenno alla l. 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative ed integrative alla normativa agricolo-forestale, che all'art. 23 disciplina l' "ospitalità rurale familiar". Quest'ultima norma introduce per la prima volta nel nostro ordinamento una definizione di "turismo rurale". Una ulteriore mancanza di coordinamento riguarda i "sistemi turistici locali" disciplinati nell'art. 5 della legge quadro sul turismo, dato che tra questi sistemi turistici la legge ricomprende anche quelli che offrono prodotti agricoli.

cod. civ. é stato sostituito da quello della “prevalenza”; ciò vale per le attività connesse ittiche, di cui all’art. 2, comma 2 e 2bis decr. legisl. n. 4/2012 come per le attività connesse agricole di cui all’art. 1, comma 1, decr. legisl. n. 228/2001. Anche per la prima categoria dunque, come si era già osservato per la seconda, è necessario e sufficiente per la qualificazione delle attività (come) connesse che “siano effettuate mediante l’utilizzazione prevalente di prodotti derivanti dall’attività di pesca o mediante il ricorso ad attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività ittica esercitata”.

Nel complesso, ciò che delimita l’ambito delle attività connesse è da un lato il fatto che siano svolte da un imprenditore agricolo, dall’altro il fatto che l’attività connessa si eserciti su prodotti o servizi provenienti prevalentemente dall’impresa agricola, ovvero – seguendo la bipartizione fra “connessione per prodotto” e “connessione per azienda” – dia luogo a prodotti o servizi ottenuti prevalentemente con l’ausilio dei beni strumentali che compongono l’azienda agricola.

All’ampio novero delle attività agricole connesse si aggiungono poi, secondo l’art. 3, d. legisl. n. 228/2001, le attività agrituristiche, la cui nozione viene ulteriormente ampliata rispetto alla l. 5 dicembre 1985, n. 730, che aveva regolato per la prima volta l’attività agrituristica, poiché ora comprende anche le attività svolte “...all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’impresa”.

Meritano una considerazione distinta anche l’art. 8 decr. legisl. n. 227/2001, che contempla quale ulteriore categoria di attività connesse le ipotesi in cui le cooperative ed i loro consorzi forniscano in via principale, anche nell’interesse di terzi, servizi nel settore della silvicoltura, comprese le operazioni di sistemazione idraulico-forestale; l’art. 1, comma 1, decr. legisl. n. 228/2001, che parifica agli imprenditori agricoli le cooperative fra gli stessi, e i loro consorzi, qualora svolgano una delle attività di cui all’art. 2135 cod. civ. utilizzando prevalentemente prodotti dei soci. Le norme in questione ampliano visibilmente l’ambito della connessione soggettiva; la seconda, in particolare, interviene su un tema controverso, quello della natura del

c.d. “contoterzismo”, optando per la qualifica in termini di attività connesse di quelle attività che siano svolte da una cooperativa la quale trasformi prodotti provenienti non da propri fondi ma da fondi dei soci, oppure venda o trasformi prodotti conferiti da estranei o acquistati sul mercato, così derogando in misura forte anche al criterio della connessione soggettiva, che pure la riforma ha mantenuto fermo. La norma, che è stata valutata con favore soprattutto in considerazione del peculiare legame che esiste fra ente e agricoltori entro questa particolare fattispecie associativa, richiama l’attenzione sull’annoso problema dell’alternativa fra connessione tra attività e connessione tra imprese, e mostra di recepire, sul punto, l’orientamento di una parte della dottrina antecedente la riforma, fautrice dell’interpretazione più estensiva.

Resta poi da risolvere il problema della “tipicità” delle attività che prima della riforma erano disciplinate in leggi speciali (e si deve anche chiarire se la legislazione speciale antecedente la riforma sia da considerare tuttora vigente): la domanda è se l’ampliamento del novero delle attività agricole connesse tipiche copra anche l’intero ambito di quelle attività che nel vigore del vecchio art. 2135 cod. civ. erano tali solo per un’espressa presa di posizione in tal senso da parte del legislatore speciale. Ad esse, infatti, si riconosceva, nella comune considerazione della dottrina, il requisito dell’atipicità in quanto non rientravano nella definizione dell’art. 2135 cod. civ.;⁵⁹ alla luce della nuova formulazione della norma, invece, molte di esse possono essere ricomprese a buon diritto nel novero delle attività connesse tipiche.

Non sorgono problemi, ovviamente, per i casi in cui sia lo stesso legislatore a prendere espressa posizione sul punto, richiamando la (previgente) legge speciale, com’è accaduto, pur con qualche

59 Questa bipartizione non coincide del tutto, come si può notare, con quella che, nella dottrina civilistica, distingue il “tipico” dall’“atipico” sulla base della presenza o dell’assenza di una disciplina legale di rango primario, sia essa contenuta nel codice o in una legge speciale extracodicistica.

incongruenza, per l'agriturismo,⁶⁰ per l'acquacoltura⁶¹ e anche per la mescita del vino.⁶² Negli altri casi, come si è già accennato a proposito dell'allevamento di cavalli da corsa,⁶³ la soluzione preferibile distingue a seconda che si tratti o meno di attività che vengono o possono essere svolte sul fondo.⁶⁴ Accade così che talune attività che prima non erano riconducibili, nell'opinione prevalente, alla nozione di agrarietà, sono giudicate ora agricole: così è, ad esempio, per le culture idroponiche ed aeroponiche, nonché per le coltivazioni fuori terra di piante e frutta, in quanto potenzialmente capaci – com'è più che evidente – di essere effettuate (anche) sul fondo.⁶⁵

Nella realtà non è agevole anche dopo la riforma – anzi lo è sicuramente meno rispetto alla disciplina previgente – individuare e delimitare l'ambito delle attività connesse⁶⁶ non soltanto in un dato di ordine “materiale”, ossia nel fatto che la nuova formula dell'art. 2135

60 L'agriturismo, in realtà, da un lato è espressamente contemplato nell'art. 3 decr. legisl. n. 228/2001, ciò che in sé deporrebbe per la tipicità della connessione, dall'altro continua ad essere soggetto alla legge del 1985, espressamente richiamata (e quindi fatta salva) dal medesimo art. 3, che in quanto legge speciale esterna rispetto alla norma definitoria codicistica aveva determinato una connessione normativa atipica.

61 Si v. l'art. 3, d. legisl. n. 4/2012.

62 Quest'ultima è espressamente menzionata, infatti, dall'art. 3, comma 1, decr. legisl. n. 228/2001.

63 V. *supra*, § 2.

64 COSTATO, Luigi. *I tre decreti legislativi di “orientamento” in campo agricolo, forestale e della pesca*. *Rivista di Diritto Agrario*, Milano, fascicolo I, 2001, p. 225, ove l'Autore formula l'opinione che dovrebbero considerarsi abrogate la l. n. 102/1992 sull'acquacoltura; la l. 419/1971 sull'avicoltura; il d. legisl. n. 173/1998 sull'allevamento di cavalli, mentre dovrebbe dubitarsi dell'abrogazione della l. n. 126/1985 sui coltivatori di funghi (ritengono viceversa che abbia natura sicuramente agraria la coltivazione di funghi al chiuso BONFANTE, Guido; COTTINO, Gastone, op. cit., p. 477) e della l. n. 349/1993 sull'allevamento di cani, in quanto le corrispondenti attività non si svolgono né potrebbero svolgersi sul fondo. Resterebbe sicuramente in vigore la legge speciale sull'agriturismo, in quanto modificata dal d. legisl. n. 228/2001 sull'agricoltura e, in parte, anche dal d. legisl. n. 226/2001 sulla pesca.

65 BONFANTE, Guido; COTTINO, Gastone, op. cit., p. 477.

66 Sul punto si v. ADORNATO, Francesco, op. cit., p. 25.

cod. civ. allarga il novero delle attività connesse, ma anche nel venir meno del criterio di connessione e, conseguentemente, di quella funzione giuridica individuante che storicamente tale criterio ha svolto.⁶⁷

4. Dilatazione della fattispecie “impresa agricola” e suoi rapporti con l’impresa commerciale e il relativo statuto.

La riforma del 2001 e le successive modifiche hanno avuto quale obiettivo l’ampliamento del concetto di agrarietà e l’ambito delle relative attività; da questo punto di vista sembra quindi che tutte le istanze in materia di “aggiornamento” della nozione codicistica abbiano trovato una risposta largamente superiore ad ogni aspettativa. Anzi, ancora più radicalmente, sembra che la riforma abbia inteso agrarizzare parte delle attività commerciali, a giudicare dall’ampio spazio riservato, nel ciclo produttivo agro-biologico, alle attività manifatturiere e di produzione di beni e/o servizi anche diversi da quelli naturalmente agrari.⁶⁸

67 È questa la conclusione di BUONOCORE, Vincenzo, *L’impresa*, op. cit., p. 569, dove l’Autore osserva che è dubbia la permanente vitalità ed utilità della stessa distinzione fra attività agricole principali ed attività agricole per connessione: “[...] la naturalità della destinazione al mercato del prodotto, che si traduce poi nella vendita o nella distribuzione del prodotto nei mercati, non può conoscere distinzioni merceologiche, a meno che al termine “connessa” non si voglia dare una valenza meramente descrittiva, nel quale caso anche la vendita del prodotto industriale deve essere considerata attività connessa”.

68 Limitando l’esame alle sole attività agricole “fondamentali”, e quindi a coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame e pesca, si potrebbe alternativamente ipotizzare che nulla sia mutato, pure dopo la riforma, dal punto di vista delle dimensioni della fattispecie. Considerando che il rischio biologico non è un elemento (individuante) della fattispecie giuridica “impresa agricola” (ritiene, però, che lo sia da un punto di vista socio-economico GALGANO, Francesco. *L’impresa, le società in genere, le società di persone*. Padova: Cedam, 2004, p. 62 et seq.), varrebbe, in questo senso, la considerazione che spetta comunque all’imprenditore agricolo determinare l’ampiezza del ciclo produttivo ed il numero delle sue fasi (e su questo punto v. GENOVESE, A. La nozione giuridica dell’imprenditore agricolo. *Rivista di Diritto Agrario*, Milano, fascicolo I, 1992, p. 232). Ciò potrebbe voler dire che anche là dove l’imprenditore scelga di svolgere solo una parte del ciclo, ovvero scelga di svolgerla al di fuori del proprio fondo, egli resterebbe imprenditore agricolo e, prima ancora, che la fattispecie resterebbe impresa agricola.

È innegabile tuttavia che il tasso di “rarefazione” raggiunto dalla fattispecie in conseguenza della riforma – specialmente con riguardo alle attività agricole per connessione – è veramente molto alto:⁶⁹ ciò che realmente fa pensare non è il fatto che l'imprenditore agricolo possa intervenire anche soltanto su una fase del ciclo produttivo, bensì il duplice dato della rilevanza (solo) eventuale del fondo – dato che il legame con il fondo è sempre stato l'elemento che ha determinato l'agrarietà intrinseca delle attività “fondamentali” come l'agrarietà per connessione di certe attività di commercio – e l'enorme capacità espansiva concessa alle attività manifatturiere e di servizi che emerge dalla nuova lettera dell'art. 2135 cod. civ. Da questo punto di vista è centrale il problema dell'interpretazione sia del verbo “possono utilizzare”⁷⁰ (con riferimento al legame tra l'attività agricola e il fondo), e sia del nuovo criterio della “prevalenza”, che individua la misura della connessione in luogo del previgente criterio della “normalità”. Anche più dirompente, probabilmente, è poi il profilo della c.d. “connessione per azienda”, di cui si è già detto.⁷¹

Al di là del giudizio critico che la riforma può sollecitare, è innegabile, dunque, che sul piano sostanziale della fattispecie si assiste ad un'accentuazione della multifunzionalità dell'impresa, agraria e ittica: la vera novità consisterebbe non già nell'adesione al criterio agrobiologico e, con esso, nella riconosciuta rilevanza della “cura di un ciclo biologico” quale fattore caratterizzante l'impresa agricola, bensì nel fatto, già rimarcato, che vengono ora in evidenza all'interno del ciclo produttivo d'impresa attività commerciali, di prestazione di

69 Anche a volere sostenere l'opinione più permissiva, infatti, bisogna riconoscere che manca, o quanto meno può mancare, da parte dell'imprenditore, lo svolgimento dell'attività che “[...] potenzia o dirige *la realizzazione del programma genetico, che ogni specie vegetale e animale possiede*”: GENOVESE, A., *La nozione giuridica dell'imprenditore agricolo*, op. cit., p. 233.

70 La scelta della formula è criticata, per la sua ambiguità, da COSTATO, Luigi, *Criterio biologico e imprenditore agricolo*, op. cit., p. 38, ove anche riferimenti alla formula, parzialmente diversa, che era utilizzata nel testo della proposta formulata dalla “Commissione Borroni”, coordinata da Adornato.

71 V. *supra*, § 3, testo e nt. 49-50.

servizi, manifatturiere afferenti sotto un profilo economico al comparto agricolo.⁷² Obiettivo primario del legislatore sembra essere, cioè, promuovere la crescita di un'impresa agricola polifunzionale,⁷³ là dove la pluriattività dell'impresa agricola attiene alla presenza nel ciclo produttivo di attività prettamente commerciali che sono divenute agricole per volontà del legislatore.

La conclusione di cui sopra pare avvalorata sia dalla legge delega⁷⁴ che dalle linee evolutive della intera normativa in materia di agricoltura: si allude in particolare al già citato decr. legisl. 30 luglio 1999, n. 300⁷⁵ e alle novità introdotte, rispettivamente, dall'art. 10, decr. legisl. n. 228/2001 in merito alle forme (consentite) per l'esercizio di impresa da parte di imprenditori agricoli c.d. "a titolo principale" (i.a.t.p.), e dall'art. 2 del medesimo decreto, in materia di estensione agli imprenditori agricoli degli effetti di pubblicità legale dell'iscri-

72 BONFANTE, Guido; COTTINO, Gastone, op. cit., p. 468; nello stesso senso cf. BUONOCORE, Vincenzo, *L'impresa*, op. cit., p. 566 et seq., il quale osserva che in agricoltura non meno che al di fuori dell'agricoltura "[...] siccome il prodotto non è fatto per rimanere nei magazzini dell'imprenditore, come è naturale che l'industriale lo venda, così appare altrettanto naturale che la medesima operazione la compia il coltivatore o il silvicultore o l'allevatore, a meno che egli non voglia far marcire frutta e verdura nei propri depositi o non voglia attendere la morte naturale dei suoi animali o preferisca che il suo bosco divenga inestricabile". Considerazioni analoghe vengono fatte, del resto, anche a proposito dell'imprenditore ittico: BOLOGNINI, Silvia, op. cit., p. 696.

73 Si veda, in proposito, l'art. 8, co. 1º, lett. d) della l. delega n. 57/2001, ove è stabilita, fra i criteri direttivi imposti al Governo, la "[...] previsione dell'integrazione delle attività agricole con altre extragricole svolte in seno all'azienda ovvero in luogo diverso dalla stessa, anche in forma associata o cooperativa, al fine di favorire la pluriattività dell'impresa agricola anche attraverso la previsione di apposite convenzioni con la pubblica amministrazione".

74 V. l'art. 7, co. 3º, lett. c) della l. delega n. 57/2001, dove è detto che fra gli obiettivi imposti al legislatore, in armonia con la politica agricola dell'Unione europea, vi è quello di "[...] ammodernare le strutture produttive agricole, della pesca e dell'acquacoltura, forestali, di servizio e di fornitura di mezzi tecnici a minor impatto ambientale, di trasformazione e commercializzazione dei prodotti nonché le infrastrutture per l'irrigazione al fine di sviluppare la competitività delle imprese agricole ed agroalimentari, soddisfacendo la domanda dei mercati ed assicurando la qualità dei prodotti, la tutela dei consumatori e dell'ambiente".

75 V. *supra*, § 1.

zione nel registro delle imprese,⁷⁷ poi sostituiti dall'art. 1, comma 5-*quinquies* del decr. legisl. 29 marzo 2004, n. 99, che ha abrogato la figura dello i.a.t.p. e l'ha sostituita con l'imprenditore agricolo professionale (i.a.p.).⁷⁸

La figura dell'imprenditore agricolo professionale sostituisce a tutti gli effetti quella dell'imprenditore agricolo a titolo principale,⁷⁹ fermo restando che così come non tutti gli imprenditori qualificati agricoli secondo l'art. 2135 cod. civ. avevano i requisiti per essere qualificati "imprenditori agricoli a titolo principale" secondo il diritto comunitario, così adesso non tutti gli imprenditori qualificati agricoli

77 Ai sensi dell'art. 2, d. legisl. n. 228/2001 "l'iscrizione degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle società semplici esercenti attività agricola nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 e seguenti del codice civile, oltre alle funzioni di certificazione anagrafica ed a quelle previste dalle leggi speciali, ha l'efficacia di cui all'articolo 2193 del codice civile". L'art. 2 del decreto attua l'art. 8, co. 1o, lett. d) della l. delega n. 57/2001, che prevede l'estensione del regime di pubblicità legale a soggetti ed attività agricoli. Per un commento v. CAGNASSO. L'iscrizione dell'imprenditore agricolo nel registro delle imprese. In: *Società*, 2002, p. 155 et seq. Fra gli effetti della riforma vi sarebbe anche l'abrogazione implicita dell'art. 2136 c.c. (inapplicabilità delle norme sulla registrazione), secondo il quale "le norme relative all'iscrizione nel registro delle imprese non si applicano agli imprenditori agricoli, salvo quanto è disposto dall'articolo 2200" (BONFANTE, Guido; COTTINO, Gastone, op. cit., p. 461).

78 Secondo l'art. 1 del decr. legisl. 29 marzo 2004, n. 99, è imprenditore agricolo professionale (i.a.p.) colui il quale sia in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, e dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro".

79 L'imprenditore agricolo a titolo principale di cui all'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, trovava le proprie radici normative nelle c.d. direttive strutturali, cioè le direttive nn. 159-161 del 17 aprile 1972, recanti norme di ammodernamento del settore agricolo in parziale applicazione del c.d. "Piano Mansholt", o *Memorandum* sulla riforma della politica agraria comunitaria presentato al Consiglio della Commissione CEE il 18 dicembre 1968, ed elaborato ai sensi dell'art. 43, paragrafo 1, del Trattato CEE (già art. 37 del Trattato CE), ora art. 43 TFUE. Per riferimenti anche bibliografici alle direttive strutturali (poi abrogate e sostituite dal regolamento del Consiglio n. 797/1985, del 12 marzo 1985, modificato dal regolamento (CEE) n. 1137/88), ed al loro rapporto con la l. n. 153/1975, v. COSSU, Monica, op. cit., p. 19, testo e n. 1. L'art. 5-*quater* decr. legisl. 29 marzo 2004, n. 99, dice espressamente che "qualunque riferimento nella legislazione vigente all'imprenditore agricolo a titolo principale si intende riferito all'imprenditore agricolo professionale".

secondo l'art. 2135 cod. civ. hanno i requisiti per essere qualificati "imprenditori agricoli professionali" secondo il diritto europeo.

Bisogna osservare che già l'art. 10 decr. legisl. n. 228/2001, aveva modificato l'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, estendendo l'accesso alle agevolazioni comunitarie previste a favore degli imprenditori agricoli individuali "a titolo principale" alle società di persone e di capitali.⁸⁰ Venivano così eliminati quei disincentivi all'impiego delle forme collettive di esercizio dell'impresa (diverse dalle cooperative e dalle associazioni fra imprenditori agricoli) che avevano sollecitato aspre critiche nei confronti della legge nella sua formulazione originaria.⁸¹ Ciò che rappresenta un ulteriore incoraggiamento all'impiego delle forme societarie in agricoltura.⁸²

80 La formula originaria dell'art. 12, comma 1, della legge n. 153/1975 si riferiva, invece, ai soli imprenditori agricoli-persone fisiche (v. *supra*, nel testo).

81 C'è chi osserva, infatti, che questa "concessione" depone palesemente nel senso di fare emergere "[...] un'impresa polifunzionale che vede potenziate le sue possibilità anche dall'espressa facoltà di utilizzo di qualsivoglia forma societaria [...]": (BONFANTE, Guido, op. cit., p. 5). In argomento sia consentito rinviare a M. COSSU, *La discriminazione normativa fra imprenditori agricoli a titolo principale e il formalismo della Corte di Giustizia*, op. cit., p. 18 et seq. Nella fattispecie la Corte comunitaria veniva chiamata a pronunciarsi, ex art. 177 del Trattato, su due questioni pregiudiziali attinenti l'interpretazione dell'art. 2, n. 5 del regolamento CEE del Consiglio 12 marzo 1985, n. 797, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie, e dell'art. 5, n. 5 del regolamento CEE del Consiglio 15 luglio 1991, n. 2328, modificativo del precedente. Nella sostanza la questione verteva sulla possibilità o meno di concedere ad un imprenditore agricolo costituito in forma di società di capitali, la "Monte Arcosu s.r.l.", le provvidenze previste dai citati regolamenti comunitari per gli imprenditori agricoli, posto che la legislazione nazionale e regionale sarda attuativa dei regolamenti stessi non prevede l'esercizio dell'attività in detta forma. La Corte rigettava il ricorso con il quale il Tribunale di Cagliari chiedeva una pronuncia interpretativa ai giudici comunitari, ritenendo che i regolamenti CEE invocati dalla società ricorrente non potessero essere applicati "[...]allorché il legislatore di uno Stato membro non ha adottato le misure necessarie per la loro esecuzione nel suo ordinamento giuridico interno". Ciò in quanto si tratta, nel caso specifico, di regolamenti privi del requisito dell'autoapplicabilità negli ordinamenti nazionali, testimoniata dal rinvio che gli stessi operano a norme nazionali esecutive. In mancanza di una legislazione regionale che regolaet regolasse espressamente la materia trovava applicazione, dunque, l'art. 13, co. 1o, l. 9 maggio 1975, n. 153 nella sua formulazione originaria (v. *supra*, n. 77).

82 Nel senso dell'opportunità di un ammodernamento del settore che passi anche attraverso l'utilizzo di schemi societari v. ROMAGNOLI, Emilio. *L'impresa agricola*. In: RESCIGNO, Pietro.

Si aggiunga che ai sensi dell'art. 9, decr. legisl. n. 228/2001 gli imprenditori agricoli a titolo principale che divengano soci di società di persone mantengono la qualifica e non perdono i vantaggi previdenziali, fiscali e creditizi dalla stessa derivanti; il che rappresenta un ulteriore incoraggiamento all'utilizzo della forma organizzativa societaria in agricoltura.⁸³

Riguardo all'aspetto della pubblicità, l'iscrizione nel registro delle imprese con semplice effetto di pubblicità- notizia era già prevista, com'è noto, a partire dall'art. 8 della l. 29 dicembre 1993, n. 580.⁸⁴

C'è da dire che non essendo venute meno le ragioni che sug-

Trattato di diritto privato. Torino: Utet, t. 2, 1986, p. 1.051; FANTOZZI, Augusto. Prospettive dello strumento societario in agricoltura (profili fiscali). *Rivista di Diritto Agrario*, Milano, fascicolo I, 1993, p. 287 et seq., ove l'Autore esamina distintamente i vantaggi connessi alla scelta di ciascun singolo tipo di società.

83 Più esattamente, dispone l'art. 9, d. legisl. n. 228/2001 che "ai soci delle società di persone esercenti attività agricole, in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, continuano ad essere riconosciuti e si applicano i diritti e le agevolazioni tributarie e creditizie stabiliti dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso delle predette qualifiche. I predetti soggetti mantengono la qualifica previdenziale e, ai fini del raggiungimento, da parte del socio, del fabbisogno lavorativo prescritto, si computa anche l'apporto delle unità attive iscritte nel rispettivo nucleo familiare". Per un commento all'articolo v. CARMIGNANI, *Art. 9. Soci di società di persone*, in *I tre "decreti orientamento": della pesca e acquacoltura, forestale e agricolo*, op. cit., p. 804.

84 L'art. 8, comma 4, legge n. 580/1993, dispone che "sono iscritti in sezioni speciali del registro delle imprese gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del medesimo codice e le società semplici"; con la puntualizzazione che l'iscrizione nelle sezioni speciali, sul piano dell'efficacia, funge da certificazione anagrafica e pubblicità-notizia, mentre non produce gli effetti di "pubblicità dichiarativa" che l'art. 2193 cod. civ. ricollega all'iscrizione nella sezione ordinaria, e che si compendiano nell'opponibilità ai terzi degli atti e fatti iscritti nel registro. Il regolamento di attuazione dell'art. 8, contenuto nell'art. 7, del d.p.r. 7 dicembre 1995, n. 581, venne modificato dall'art. 2, d.p.r. 14 dicembre 1999, n. 358, ai sensi del quale sono iscritti in un'unica sezione speciale del registro delle imprese gli imprenditori agricoli, i piccoli imprenditori e le società semplici. Ricostruisce i diversi passaggi normativi con specifico riferimento alla disciplina dell'impresa agricola BELVISO, Umberto. Il regime pubblicitario dell'imprenditore agricolo (la riforma di inizio secolo). *Rivista di Diritto Agrario*, Milano, fascicolo I, 2002, p. 147 et seq.; IBBA, Carlo, *La pubblicità delle imprese*. Padova: Cedam, 2012, p. 77 e 334 et seq.

geriscono di differenziare lo statuto dell'imprenditore (anche) in ragione delle dimensioni, il nuovo regime viene a creare entro il sistema sicuramente una grave distorsione. È di dubbia costituzionalità, in particolare, un quadro normativo che differenzia "piccolo imprenditore agricolo" e "piccolo imprenditore commerciale" riguardo agli effetti dell'iscrizione (nella stessa sezione speciale!): effetti di pubblicità legale con conseguente opponibilità ai terzi degli atti e fatti iscritti per il piccolo imprenditore agricolo; effetti di semplice pubblicità anagrafica per il piccolo imprenditore commerciale.

Sempre in merito all'obbligo di iscrizione nel registro va detto infine che l'art. 4, co. 1° del decreto 228/2001 prevede che "gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità".

Ora, è vero che l'art. 2 della legge 25 marzo 1997, n. 77, prevede l'esenzione dall'iscrizione nel registro delle imprese da parte dei produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato o prevedono di realizzare (in caso di inizio attività) un volume di affari non superiore a 7000 euro. Tuttavia, il Ministero dello sviluppo economico ("MISE") con la Risoluzione 20 gennaio 2014, n. 8698, ha chiarito che l'imprenditore agricolo che intenda vendere i propri prodotti su aree pubbliche è sempre obbligato a iscriversi nel registro delle imprese. In tale caso, dunque, l'esenzione non si applica.

Al di là di ciò va segnalato che secondo taluni autori la nuova disciplina sugli obblighi di iscrizione nel registro delle imprese agricole sarebbe sintomo dell'avvenuta commercializzazione dell'impresa agraria.⁸⁵ Altri osservano, meno marcatamente, che dal riconosci-

85 In questo senso BUONOCORE, Vincenzo, *L'impresa*, op. cit., p. 569 et seq.; BUONOCORE, Vincenzo, *Il "Nuovo" imprenditore agricolo, l'imprenditore ittico e l'eterogenesi dei fini*, op. cit., p. 22 et seq.

mento dell'efficacia dichiarativa all'iscrizione – già da tempo auspicata, del resto, da taluni commentatori della legge istitutiva del registro delle imprese⁸⁶ – dovrà necessariamente discendere, prima o poi, l'estensione all'impresa agricola dello statuto dell'imprenditore commerciale, essendo comunque in corso un “processo di commercializzazione dell'agricoltura”.⁸⁷

Si può osservare, in particolare, che non è da escludere, in una prospettiva *de jure condendo*, che le attività agrarie, (in quanto) divenute parte di rapporti di mercato nello specifico comparto agro-alimentare, possano essere introdotte “a pieno titolo nell'area della commercialità”,⁸⁸ con la conseguenza, in questo caso, che l'impresa agricola sarebbe sottoposta per intero allo statuto dell'impresa commerciale,⁸⁹ potendosi ritenere venuti meno, nell'ipotesi, gli elementi distintivi fra l'una e l'altra,⁹⁰ e potrebbe sottrarsi al fallimento e alle altre procedure concorsuali, solo se sia una piccola impresa.⁹¹ Ciò sig-

86 Hanno criticato sin da subito la scelta del regime di pubblicità-notizia per gli imprenditori agricoli come per i piccoli imprenditori e le società semplici MARASÀ, Giorgio; IBBA, Carlo. *Il registro delle imprese*. Torino: Utet, 1997, p. 4 et seq., evidenziando come le finalità perseguite con il sistema di pubblicità commerciale risultassero gravemente compromesse dalla scelta di mantenere distinto, quanto agli effetti, il regime di iscrizione degli imprenditori che erano già tenuti all'iscrizione stessa nel sistema del codice, e il regime prescritto per gli imprenditori che entro quel sistema ne erano, invece, esonerati.

87 BIONE, Massimo, *La nozione di imprenditore agricolo dal codice civile ad oggi*, op. cit., p. 20. A livello sistematico sarebbe d'ausilio a questa ricostruzione, in qualche modo, il fatto che le tre direttive strutturali emanate dalla Comunità in materia di agricoltura, dalle quali è derivata la sopra menzionata l. n. 153/1975, prevedessero l'obbligo, per l'imprenditore agricolo, di tenere le scritture contabili. Lo ricordano BONFANTE, Guido; COTTINO, Gastone, op. cit., p. 466 et seq.

88 BIONE, Massimo, op. cit., p. 20.

89 Sul punto v. meglio *infra*, § 5.

90 È la conclusione di FORTUNATO, Sabino, op. cit., p. 20.

91 BIONE, Massimo, *La nozione di imprenditore agricolo dal codice civile ad oggi*, op. cit., p. 20-21, ove è detto che all'iscrizione nel registro delle imprese con funzione di pubblicità legale è da ritenere che consegua “[...] l'estensione all'imprenditore agricolo di tutte quelle norme e

nificherebbe il venire meno di quella linea distintiva fra materia agricola e materia commerciale che il codice civile, nell'originaria formulazione degli artt. 2135-2140 cod. civ., aveva tracciato forse un pò rigidamente, condizionato dal retaggio della cultura giuridica antecedente l'unificazione fra codice civile e codice di commercio.⁹² Ciò là dove si convenga che “la scomparsa del fondo agricolo come base imprescindibile per la qualifica di un'attività come agricola e la sostituzione del criterio della normalità con quello della prevalenza hanno sostanzialmente tolto anche quelle residue specificità che potevano, sia pure tra molte perplessità, giustificare statuti diversi fra imprenditori commerciali e imprenditori agricoli”, poiché fondati su un criterio di tipo meramente merceologico.⁹³

Tuttavia la riforma della legge fallimentare (R.D. 16 marzo

regole che fanno riferimento al dato formale della registrazione anziché a quello sostanziale dell'oggetto dell'attività [...]”; fra queste, evidentemente, troveranno applicazione le norme sulla forma dei contratti di trasferimento d'azienda (art. 2555), sulla cessione dei crediti aziendali (art. 2559), sull'efficacia probatoria delle scritture contabili (artt. 2709-2711 c.c.). È questo, del resto, il traguardo che l'Autore già auspicava da tempo, insieme a parte della dottrina: cf. BIONE, Massimo, *L'imprenditore agricolo*, op. cit., p. 449 et seq.; ROMAGNOLI, Emilio, *L'impresa agricola*, op. cit., p. 935 et seq.

92 BUONOCORE, Vincenzo, *Il “nuovo” imprenditore agricolo, l'imprenditore ittico e l'eterogeneità dei fini*, op. cit., p. 22 et seq.; BUONOCORE, Vincenzo, *L'impresa*, op. cit., p. 565, dove l'Autore ritiene che “[...] sono ormai scomparse le ragioni che giustificano due statuti diversi per l'imprenditore agricolo e per l'imprenditore commerciale e, soprattutto, che è venuto il tempo di eliminare l'unica differenza normativa che [...] ancora divide le due categorie di imprese o, per essere più precisi, di uniformare le due discipline sancendo il fallimento per entrambe o per entrambe, ove questo fosse il trend normativo, escludendolo”. L'Autore si riporta, sostanzialmente, all'opinione già espressa da Alessandro Graziani in ordine al fatto che la crescente complessità organizzativa delle imprese agricole non giustifica più l'esonero dallo statuto dell'impresa commerciale.

93 FORTUNATO, Sabino, *La nuova nozione di impresa agricola*, cit., p. 20; BIONE, Massimo, *La nozione di imprenditore agricolo dal codice civile ad oggi*, cit., p. 22, che ricorda i vari progetti di riforma che a partire dagli anni '80 caldeggiarono l'estensione del fallimento all'imprenditore agricolo medio-grande; RAGUSA MAGGIORE, Giuseppe, *Impresa agricola e procedure concorsuali*, in *Riv. dir. agr.*, 1985, I, p. 401 ss.; *contra* DI LAURO, Massimo, *Fallimento e imprenditore agricolo*, *ivi*, p. 406 ss.

1942, n. 267) contenuta nel decr. legisl. 9 gennaio 2006, n. 5⁹⁴ non ha differenziato il trattamento della piccola e della medio-grande impresa agricola, e quindi tutte le imprese agricole sono tuttora esonerate dal fallimento e dalle altre procedure concorsuali a prescindere dalle dimensioni.

5. Conclusioni *de jure condito* e *de jure condendo*.

Riassumendo le conclusioni raggiunte, da un lato la disciplina dell'impresa agricola richiede una risposta chiara all'interrogativo se sia stata messa in discussione la fattispecie "impresa agricola"; dall'altro fa constatare che appare sempre meno giustificato sottrarre del tutto il comparto produttivo agro-alimentare alla *lex mercatoria*,⁹⁵ giacché, ora più che mai, il settore attinge dal mercato ed è ad esso collegato non meno delle attività tradizionalmente considerate "di commercio".⁹⁶

94 Il decreto ha introdotto la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali.

95 In argomento v. OPPO, Giorgio, *Materia agricola e "forma" commerciale*, op. cit., p. 77 et seq.; MASI, Pietro. L'impresa agricola tra diritto agrario e diritto commerciale. *Rivista di Diritto Agrario*, Milano, fascicolo II, 1983, p. 469 et seq. Sull'inadeguatezza dell'art. 2135 c.c. quale norma definitoria dell'impresa agricola v. RIVOLTA, Gian Carlo. Sull'impresa agricola: vitalità ed espansione di una fattispecie codicistica. *Rivista di Diritto Agrario*, Milano, fascicolo I, 1989, p. 538.

96 BUONOCORE, Vincenzo, *L'impresa*, op. cit., p. 566-567, dove l'Autore osserva che "[...] l'esame della nuova disciplina dell'imprenditore agricolo fa nascere il dubbio, invero più che fondato, che possa ancora utilmente distinguersi l'imprenditore agricolo dall'imprenditore commerciale sulla base dei criteri finora adottati e rende legittima la domanda se non sia il caso di formulare una diversa proposta[...]. Un'unica figura di imprenditore che eserciti professionalmente un'attività economica organizzata di produzione di beni, siano essi manufatti o prodotti del suolo [...]" . In senso contrario OPPO, Giorgio. Realtà giuridica globale dell'impresa nell'ordinamento italiano. *Rivista di Diritto Agrario*, Milano, fascicolo I, 1976, p. 591 et seq., ora in OPPO, Giorgio, *Scritti giuridici*, op. cit., p. 56 et seq.; ROMAGNOLI, Emilio, *L'impresa agricola*, op. cit., p. 943 et seq.; BIONE, Massimo, *L'imprenditore agricolo*, op. cit., p. 463 et seq.; RIVOLTA, Gian Carlo, op. cit., p. 543 et seq.

È più che mai attuale, in questo senso, la constatazione – risalente, del resto – che in un’economia di mercato anche i prodotti agricoli, del suolo come della pesca, possono avere una vocazione autenticamente “commerciale”, e in questa eventualità la loro produzione non può prescindere dallo scambio.⁹⁷

Un altro “nodo” nella riforma è spiegare perché le imprese agricole sia state aggiunte al novero delle imprese soggette a iscrizione nel registro delle imprese con effetti di pubblicità legale, al pari delle imprese commerciali, *ex art.* 2195 cod. civ.

Anche a voler sostenere che il legislatore avrebbe in questo modo compiuto un primo passo verso la commercializzazione dell’impresa agricola, non basta a sostenere questa tesi il nuovo regime di pubblicità legale, posto che le “imprese soggette a registrazione” nell’ordinamento giuridico italiano non sono solo le imprese commerciali: più esattamente, non coincidevano del tutto con le imprese commerciali già entro il codice civile del 1942 e se ne distaccarono ancora di più con l’istituzione del registro delle imprese, che ha previsto anche per le imprese agricole e per le piccole imprese commerciali l’obbligo di iscrizione.⁹⁸

Bisogna, dunque, concludere che l’iscrizione nel registro delle imprese é un elemento estrinseco, che non decide la natura agricola o commerciale dell’attività;⁹⁹ proprio la riforma dell’impresa agricola,

97 Evidenzia il rinnovato interesse scientifico, e prima ancora l’accreciuta rilevanza normativa, di una disciplina commerciale transnazionale GALGANO, Francesco, *Lex mercatoria*, Bologna, Il Mulino, 2001, p. 242.

98 Si v. GALGANO, Francesco, *Lex Mercatoria*, cit., pp. 224 s., ove l’Autore, con riferimento al rinnovato vigore acquisito dagli scambi commerciali nell’era post-industriale, osserva che proprio il settore agroalimentare “...presenta una fenomenologia tanto vasta e multiforme da esprimersi in modi diversi a seconda che si tratti della distribuzione dei prodotti del suolo, o delle materie prime, trattate nelle borse merci mondiali, ovvero di prodotti agricoli o industriali avviati al dettaglio attraverso canali lunghi o canali corti, imprese succursalistiche, grandi organizzazioni commerciali o normale dettaglio...”.

99 GALGANO, Francesco, *Lex Mercatoria*, op. cit., p. 225: “la grande distribuzione agroalimentare fa rivivere l’antica dipendenza del produttore dal commerciante come soggetto propulsivo del sistema economico”.

del resto, imponendo l'iscrizione con effetti di pubblicità legale alla società semplice, ossia all'unico tipo societario non utilizzabile per l'esercizio di attività commerciali, conferma questo dato sistematico.¹⁰⁰

Quanto alle altre conseguenze che dovrebbero determinarsi de jure condendo nel senso dell'unificazione normativa tra fattispecie dell'impresa agricola e fattispecie dell'impresa commerciale, non va dimenticato che l'obbligo di tenuta delle scritture contabili stabilito per le imprese commerciali può essere esteso alle imprese agricole solo con una espressa norma di legge, giacché l'art. 2214 rinvia all'art. 2195 cod. civ. ed è dunque applicabile alle sole imprese commerciali, o di forma commerciale. Ovviamente l'imprenditore agricolo è libero di tenere le scritture contabili facoltativamente, quindi su base volontaria.¹⁰¹ Considerazioni analoghe valgono per le norme in materia di rappresentanza commerciale, nel senso che in mancanza di un intervento legislativo che ne sancisca espressamente l'applicazione tali norme non possono essere estese alle imprese agricole. Anche in questo caso, l'imprenditore agricolo può dotarsi di rappresentanti i cui poteri siano in tutto corrispondenti a quelli dell'istitutore, del procuratore o del commesso, se vuole.¹⁰² Queste considerazioni chiariscono che un'applicazione parziale dello statuto dell'imprenditore

100 OPPO, Giorgio, *Materia agricola e "forma" commerciale*, op. cit., p. 127 et seq.

101 Sullo specifico punto, e con particolare riguardo al potere del conservatore del registro delle imprese di richiedere al giudice del registro l'ordine di cancellazione dell'iscrizione (già avvenuta) di una società semplice il cui oggetto sociale risulti essere commerciale piuttosto che agricolo v. Trib. Milano, 14 maggio 2002 (decr.), op. cit. La pronuncia in questione rappresenta la prima applicazione giurisprudenziale della nozione riformata di imprenditore agricolo, e offre l'occasione per richiamare il dibattito sul riconoscimento, in capo al Conservatore del registro delle imprese, del potere di valutare la validità sostanziale dell'atto da iscrivere (nella fattispecie, dell'atto costitutivo di una società semplice): VAIRA, op. cit., p. 1655.

102 Sull'efficacia di questa iscrizione v. cenni in SPADA, Paolo. Schegge di riforma del diritto delle società di persone. *Rivista di Diritto Civile*, Padova, v. 48, n. 3, p. 347-363, magg./giugno, 2002, p. 351.

commerciale di per sé non altera la fattispecie “impresa agricola”,¹⁰³ né ha la capacità di “trasformarla” in un’impresa commerciale.¹⁰⁴

È da escludere, insomma, che un fattore estrinseco, quale l’estensione all’imprenditore agricolo di alcune norme dello statuto dell’imprenditore commerciale che prescindono dalla natura dell’attività esercitata (come appunto quelle sulla pubblicità commerciale) possa incidere sulla qualificazione della fattispecie,¹⁰⁵ che muterà solo quando, eventualmente, l’impresa agricola venga sottoposta per volontà del legislatore allo statuto dell’impresa commerciale.

Al di là del giudizio di merito che la riforma suscita, per via dello snaturamento della fattispecie “impresa agricola” e dell’enorme ampliamento del novero delle attività agricole, in mancanza di una espressa opzione legislativa per lo statuto dell’impresa commerciale continuerà a trovare applicazione lo statuto dell’impresa agricola, eventualmente integrato da elementi dello statuto dell’impresa commerciale, come accade ora per la pubblicità legale.

Al momento, l’unico dato sicuro, sul piano del diritto positivo, è che la fattispecie “impresa agricola” non solo esiste ma si è, anzi, tanto incredibilmente dilatata a discapito dell’impresa commerciale da indurre ad interrogarsi sull’opportunità di “introdurre un concetto che meglio esprima la nuova realtà”.¹⁰⁶

103 OPPO, Giorgio, *Materia agricola e “forma” commerciale*, op. cit., p. 134, che ritiene sussistere in questo caso un’ipotesi di *efficacia probatoria di libri facoltativi*.

104 Ibidem, p. 139 et seq., ove l’Autore tra l’altro precisa che l’art. 2138 c.c., in materia di “dirigenti e fattori di campagna”, non rappresenta un limite in questo senso: il tenore della norma testimonia, anzi, della “[...] libertà del proponente nella determinazione dei poteri rappresentativi”, ossia del loro contenuto.

105 Si osserva, piuttosto, che questa estensione casomai può giovare all’impresa agricola, data la povertà del relativo statuto (Ibidem, p. 134 et. seq).

106 OPPO, Giorgio, *Materia agricola e “forma” commerciale*, op. cit., p. 136.

